Approvato dal Direttore Generale in data 30/10/2025

DESCRIZIONE MODIFICHE (evidenziate in verde)

PARAGRAFO 8.2.3.2 Inserimento modalità di rinnovo del certificato CE del tipo (citazione procedure moduli e specifiche attività che l'organismo effettua)

PARAGRAFO 8.2.3.3 inserito esito a seguito di richiesta di rinnovo del certificato CE del tipo

PARAGRAFO 9.1 Sostituzione della tempistica per i collaudi da 30 giorni a 45 giorni

INDICE

1. SCOPO 4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4
3. UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE 4
4. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 4
5. DEFINIZIONI 6
6. QUALIFICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 9
7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PRODOTTO 9
8. MODALITA' DI ESECUZIONE E TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O VERIFICA 11
8.1 MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE SERVIZI 11
8.2 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O ISPEZIONE PER GLI ASCENSORI 11
8.2.1 ESAME FINALE (all. V al Direttiva 2014/33/UE) 11
8.2.1.1 Documentazione 11
8.2.1.2 Attività svolte da ESC 12
8.2.1.3 Esito 12
8.2.1.4 Obblighi del Cliente 13
8.2.1.5 Obblighi di ESC 13
8.2.2 VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI ASCENSORI (all. VIII al Direttiva 2014/33/UE) 13
8.2.2.1 Documentazione 13
8.2.2.2 Attività svolte da ESC 14
8.2.2.3 Esito 14
8.2.2.4 Obblighi del Cliente 14
8.2.2.5 Obblighi di ESC 15
8.2.3 ESAME CE DEL TIPO DI UN ASCENSORE E/O MONTACARICHI CON VELOCITÀ NON SUPERIORE A 0,15 m/sec, CHE CORRISPONDE ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE, secondo la procedura di cui all'Allegato IX alla Direttiva 2006/42/CE 15
8.2.3.1 Premessa 15
8.2.3.2 Documentazione 15
8.2.3.3 Esito 16
8.2.3.4 Attività svolte da ESC 17
8.2.3.5 Obblighi del Cliente 17
8.2.3.6 Obblighi di ESC 18

8.2.4 VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI E MONTACARICHI O DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, RISPONDENTI ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE, LA CUI VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NON SUPERA 0,15 m/s,. ..18
8.2.4.1 Esclusioni....18
8.2.4.2 Documentazione....19
8.2.4.3 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante 19
8.2.4.4 Obblighi di ESC 20
8.2.5 VERIFICA STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI O DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, RISPONDENTI ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE, LA CUI VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NON SUPERA 0,15 m/s,. ..20
8.2.5.1 Straordinaria per modifica....20
8.2.5.1.1 Documentazione 20
8.2.5.1.2 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante 21
8.2.5.1.3 Obblighi di ESC....21
8.2.5.2 Straordinaria per incidente 21
8.2.5.2.1 Documentazione 21
8.2.5.2.2 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante....22
8.2.5.2.3 Obblighi di ESC....22
8.2.5.3 Verifica straordinaria per periodica con esito negativo....22
8.2.5.3.1 Documentazione 22
8.2.5.3.2 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante....22
8.2.5.3.3 Obblighi di ESC....22
8.2.5.4 Verifica straordinaria di attivazione 23
8.2.6 IMPIANTI NON PROVVISTI DI SPAZI LIBERI O VOLUMI DI RIFUGIO OLTRE LE POSIZIONI ESTREME DELLA CABINA. ACCORDO PREVENTIVO IN DEROGA SECONDO IL PUNTO 2.2 DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 2014/33/UE....23
8.2.6.1 Casi in cui è possibile richiedere la deroga (DM MISE 19/03/2015)....23
8.2.6.2 Impianti in deroga in edifici esistenti art. 17 bis del DPR 162/99 e ss.mm.ii.24
8.2.6.3 Ascensori da installare senza riferimento alla norma tecnica UNI EN 81-21;....24
8.2.6.4 Ascensori da installare con riferimento alla norma tecnica UNI EN 81-21; ..25
8.2.6.5 Modalità di ottenimento della deroga per installazioni in edifici esistenti....25
8.2.6.6 Impianti in deroga in edifici nuovi....25
8.2.6.7 Modalità di ottenimento della deroga per installazioni in edifici nuovi....26
8.2.6.8 Obblighi dell'Installatore del Proprietario o Legale Raspppresentante....26
8.2.6.9 Obblighi di ESC 26
8.3 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI 26
8.3.1 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA. 26
8.3.1.1 Esclusioni....26
8.3.1.2 Obblighi del cliente 26
8.3.1.3 Documentazione....27
8.3.1.4 Obblighi di ESC 27
8.3.2 VERIFICA STRAORDINARIA....27
8.3.2.1 Verifica Straordinaria per periodica con esito negativo 27
8.3.2.2 Verifica Straordinaria per modifica sostanziale....28
8.3.2.3 Verifica Straordinaria richiesta dal cliente 28

9. TEMPISTICA E FASI DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ED ISPEZIONE 28
9.1 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI UN ASCENSORE O DI UN ASCENSORE E MONTACARICHI CON VELOCITÀ NON SUPERIORE A 0,15 m/sec (esame del tipo, esame finale, verifica dell'unità per gli ascensori) 29
9.1.1 RINNOVO DEL CERTIFICATO CE DEL TIPO DELLA DIRETTIVA MACCHINE 29
9.2 RIPETIZIONE DELLA VALUTAZIONE 29
9.3 VERIFICA PERIODICA O STRAORDINARIA DI UN ASCENSORE, DI UN MONTACARICHI O DI UN ASCENSORE E MONTACARICHI CON VELOCITÀ NON SUPERIORE A 0,15 m/sec 30
9.3.1 VERIFICA PERIODICA 30
9.3.2 VERIFICHE STRAORDINARIE 31
9.4 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA 32
9.5 VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI DI TERRA 33
10. RIESAME DEI VERBALI 34
11. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE ED ESITO VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA 35
11.1 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 35
11.2 ESITO VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA: VERBALI DI ISPEZIONE 35
12. TUTELA DEL FABBRICANTE AI FINI DELLA CONCORRENZA LEALE 35
13. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMMERCIALI 36
13.1 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 36
13.2 VERIFICA PERIODICA 36
13.3 VERIFICA STRAORDINARIA 36
13.4 SUBAPPALTO 37
13.5 EMISSIONE DELLA FATTURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 37
14. AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO 37
15. RINUNCIA, SOSPENSIONE O RICUSAZIONE 38
16. PRESCRIZIONI SULL'UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DI DOCUMENTI CONTENTI IL LOGO ESC E IL MARCHIO ACCREDIA 38
16.1 USO IMPROPRIO O SCORRETTO DEL MARCHIO O DELLA CERTIFICAZIONE 39
17. RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA O MANCATA CONFERMA DELL'ABILITAZIONE RILASCIATA ALL'ORGANISMO DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DEL DPR 462/01 39
18. RECLAMI E RICORSI 40
18.1 RECLAMI PRODOTTI CERTIFICATI 40
18.2 RECLAMI RICORSI E/O RICHIESTE 40
19. CONTROVERSIE 41
20. TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI 41

1. SCOPO

Scopo del presente regolamento è quello di definire le modalità tecniche e amministrative nonché i rapporti con il committente nello svolgimento delle attività di verifica e valutazione della conformità di ascensori, montacarichi e di ascensori e montacarichi con velocità non superiore a 0,15 m/sec, svolte da ESC ai sensi del DPR 162/99 e sue successive modifiche e applicazioni, della Direttiva 2014/33/UE e della Direttiva 2006/42/CE e delle attività di verifica previste dal DPR 462/2001.

Il presente regolamento si applica in particolare alle attività per le quali ESC è stata abilitata ad operare nell'ambito ascensori secondo il certificato di accreditamento n.01055 e relativo allegato CSAAR per lo schema ispezione a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per:

- esame finale 2014/33/UE - all. V;

e secondo il certificato di accreditamento n.01055 e relativo allegato CSAAR per lo schema prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per:

- esame del tipo 2006/42/CE - all. IX;
- verifica dell'unità per gli ascensori 2014/33/UE - all. VIII;
- verifica periodica art. 13 del DPR 162 del 30/4/1999;
- verifica straordinaria per modifiche art. 14 del DPR 162 del 30/4/1999;
- verifica straordinaria per periodiche negative art. 14 del DPR 162 del 30/4/1999;
- verifica straordinaria per incidente art. 14 del DPR 162 del 30/4/1999.

e alle attività per le quali ESC è stata abilitata ad operare nell'ambito verifiche periodiche degli impianti di terra e secondo il certificato di accreditamento n.01055 e relativo allegato CSAAR per lo schema ispezione a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per:

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- verifica degli impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000V;
- verifica degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di valutazione della conformità e verifica, elencate al punto precedente, e messe in atto presso la sede centrale della ESC e/o le eventuali sedi periferiche svolgono nel campo di valutazione della conformità e/o verifica di apparecchi di sollevamento e/o di impianti elencati al punto 1.

3. UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE

Area Tecnica
Area Amministrativa

4. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Le principali normative applicabili come riferimento per gli apparecchi elevatori e relativi componenti di sicurezza sono:

1 CAMPO ASCENSORI

- **Direttiva 2014/33/UE** (direttiva ascensori);
- **Direttiva 2006/42/CE** (direttiva macchine);
- **DPR 162/99** (regolamento ascensori) come modificato dal DPR 214/2010 e dal DPR 8/2015 e DPR 23/2017
- **D.Lgs 17/01/2010 n° 17** (recepimento Direttiva Macchine)
- **Norma UNI EN 81-20** "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori"

- **Norma UNI EN 81-50** "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Regole di progettazione, calcoli verifiche e prove dei componenti degli ascensori "
- **Norma UNI EN 81-21 del ottobre 2009 +A1**, " Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti";
- **Norma EN 81-28 del maggio 2004,** "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Ascensori <<<<per il trasporto di persone e merci. Parte 28: allarmi a distanza per ascensori e montacarichi.";
- **Norma EN 81-72 2020,** "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori. Applicazioni particolari per ascensori e montacarichi – Parte 72: ascensori antincendio.";
- **EN 81-80 del 2019,** "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti";
- **UNI EN 12015 del 2020,** "Compatibilità elettromagnetica. Norma per la famiglia di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili - Emissione.";
- **UNI EN 12016 del 2013,** "Compatibilità elettromagnetica. Norma per la famiglia di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili. Immunità.";
- **UNI EN 14798 del 2013,** "Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi.";
- **UNI EN 81-41 del 2025,** "Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta.";
- **UNI EN 13015 del novembre 2008,** "Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione";
- **UNI 10411-1 del 2024,** "Modifiche agli impianti esistenti di ascensori. Parte 1. Ascensori elettrici non conformi alla direttiva ascensori."
- **UNI 10411-11 del 2024,** "Modifiche agli impianti esistenti di ascensori. Parte 1.1. Ascensori elettrici conformi alla direttiva ascensori."
- **UNI 10411-12 del 2024,** "Modifiche agli impianti esistenti di ascensori. Parte 1.2. Ascensori idraulici conformi alla direttiva ascensori."
- **UNI 10411-2 del 2024,** "Modifiche agli impianti esistenti di ascensori. Parte 2. Ascensori idraulici non conformi alla direttiva ascensori."

2 CAMPO IMPIANTI DI TERRA

- **DPR 462/2001** Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- **DM 12 settembre 1959** - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Provvedimento di riferimento antecedente al DPR 462/2001 e da quest'ultimo sostituito nella parte riguardante le procedure di denuncia e omologazione)
- **Legge 1° marzo 1968 n. 186 -** Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici
- **Legge 5 marzo 1990, n.46** – Norme per la sicurezza degli impianti.
- **DM n° 37/2008** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- **DM 10 marzo** 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

- **DM 1 Agosto 2011 n°151** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedi-menti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
- **Guida CEI 0-14** "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
- **CEI EN 61936-1** Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.- Parte prima Prescrizioni comuni**.**
- **CEI EN 50522** Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.
- **CEI EN 62305-1** Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali
- **CEI 64/8** Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua (Parte 1,2,3,4,5,6,7).
- **Guida CEI 64-56** Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici Criteri particolari per locali ad uso medico
- **Guida CEI 64-17** Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
- **CEI 60079-17 (CEI 31- 34)** Verifica degli impianti elettrici in aree atex
- **Regolamento ACCREDIA RG-01**: "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi ci Certificazione e Ispezione — Parte Generale";
- **Regolamento ACCREDIA RG-01-04**: "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione ed Ispezione";
- **Regolamento ACCREDIA RG-09**

5. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si stabiliscono le seguenti definizioni:
- **Cliente:** persona fisica o giuridica, p.es. l'installatore, o un suo rappresentante autorizzato, o il proprietario o Legale Rappr. che liberamente si rivolge ad ESC per richiedere una o più prestazioni di valutazione della conformità o di verifica;
- Incarico: accordo sottoscritto dal legale rappresentante di ESC e dal cliente mediante il quale quest'ultimo affida mandato ad ESC, per l'espletamento di un'attività di verifica e/o di valutazione della conformità, accettando le condizioni del presente regolamento; tale accordo è redatto secondo appositi modelli standard elaborato da ESC;
- DA: direzione amministrativa ESC;
- DC: direzione commerciale ESC;
- DT: direzione tecnica ESC;
- UP: ufficio programmazione ESC
- DG: direttore generale ESC;
- RGQ: responsabile sistema di gestione ESC;

5.1 CAMPO ASCENSORI

- **Ascensore**: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide; tale ascensore deve essere in servizio permanente negli edifici e destinato al trasporto di:

- a) di persone;
- b) di persone e cose;
- c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

- **Supporto del carico**: la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.
- **Montacarichi:** impianto di sollevamento per sole cose secondo la definizione di cui al punto b) dell'art 2 del DPR 162/99 come modificato dall'art. 3 del DPR 214/2010;
- **Ascensore o montacarichi con velocità inferiore a 0,15 m/sec**: impianto di sollevamento per persone e/o cose rispondente alla definzione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/sec;
- **Valutazione della conformità di un ascensore**: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 2014/33/UE o della direttiva 2006/42/CE relativi a un ascensore, secondo una delle seguenti procedure:
  - esame del tipo 2006/42/CE – all. IX
  - esame finale 2014/33/UE - all. V;
  - verifica dell'unità di ascensore 2014/33/UE - all. VIII;
- **Valutazione della conformità di un ascensore o montacarichi con velocità inferiore a 0,15 m/sec**: procedura di accertamento della conformità di un ascensore o montacarichi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato 1 al DLgs n°17 del 27 gennaio 2010, di recepimento della nuova direttiva macchina 2006/42/CE, secondo la procedura prevista all'art. 9 comma 3 b della stessa;
- **Certificazione:** la documentazione rilasciata da ESC al cliente che ha richiesto la valutazione di conformità di un ascensore che è risultato conforme;
- **Verifica periodica ascensori**: attività d'ispezione di un un ascensore o montacarichi o di un montacarichi ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e smi;
- **Verifica straordinaria ascensori**: attività d'ispezione di un ascensore, o di un montacarichi in seguito al verificarsi di uno dei casi previsti ai commi 1,2,3 dell'art. 14 del DPR 162/99 e smi;

5.2 CAMPO IMPIANTI DI TERRA

- **Alta tensione:** tensione superiore a 1000 V c.a.
- **Bassa tensione:** tensione non superiore a 1 000 V c.a.
- **Cabina:** parte di un sistema di potenza, concentrata in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature, alloggiamenti e che può comprendere anche trasformatori. Generalmente comprende dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del sistema (es. dispositivi di protezione).
- **Impianto elettrico:** L'impianto utilizzatore costituito dai circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, comprese le relative apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione protezione ecc.
- **Impianto elettrico di messa a terra:** insieme di connessioni e di dispositivi necessari per mettere a terra separatamente o congiuntamente apparecchiature o impianti elettrici.
- **Potenza di un impianto elettrico:** potenza di progetto, espressa in kW, che l'impianto elettrico può prelevare in continuo dalla rete, a meno di fenomeni transitori, senza provocare guasti, danni o il deterioramento di una o più parti e/o componenti dell'impianto.
- **Potenza impegnata da un impianto elettrico:** potenza nominale contrattuale prelevabile dall'impianto senza causare l'intervento dei dispositivi di interruzione da parte del fornitore di E.E.
- **Impianto complesso:** impianto i cui circuiti risultino fisicamente articolati, poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e/o la estensione dell'impianto, per il numero di possibili alimentazioni, per la presenza di impianti di alta tensione, ecc.
- **Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche:** sistema completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura. È in genere costituito da un LPS (Impianto di protezione esterno) e un SPM (Impianto di protezione interno)
- **Impianto elettrico in ambiente con pericolo di esplosione:** impianti installati in luoghi con pericolo d'esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri.

- **Denuncia di un Impianto Elettrico di Messa a Terra, di un Impianto di Protezione dalle Scariche Atmosferiche o di un Impianto Elettrico in ambienti con pericolo di esplosione:** Comunicazione del datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto all' Ente Statale (INAIL ARPA ASP) di controllo ai sensi del DPR 462/2001 e ss.mm.ii. e invio della Dichiarazione di conformità dell'impianto- Attualmente la denuncia è effettuata attraverso la Piattaforma Informatizzata CIVA, attivata dall'INAIL.
- **Omologazione di un Impianto Elettrico di Messa a Terra, di un Impianto di Protezione dalle Scariche Atmosferiche:** Verifica dell'impianto eseguita dall'installatore prima della messa in esercizio, e rilascio al committente della dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del DM 37/2008;
- **Omologazione di un Impianto Elettrico in ambienti con pericolo di esplosione:** Verifica dell'impianto, condotta dall'ARPA o dall'ASP dopo la messa in esercizio dell'impianto e dell'invio, a cura del datore di lavoro, ai detti Enti competenti per territorio della dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dall'art. 7 del DM 37/2008;
- **Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio:** ambienti di lavoro, i quali, a causa delle particolari condizioni ambientali (affollamento, presenza di materiali combustibili e infiammabili, strutture portanti e o separanti in legno o altri materiali combustibili, assenza di compartimentazione e di adeguati mezzi o sistemi di rilevazione ed estinzione incendi) presentano in caso d'incendio un rischio di danni alle persone alle cose e agli animali maggiore di quello degli ambienti ordinari. La valutazione deve essere fatta a livello progettuale o dal datore di lavoro, sulla base di considerazioni, che tengano conto delle situazioni sopra richiamate. In assenza si considerano a maggior rischio le attività elencate nel DM 1 agosto 2011 n° 151, o regolamentate da specifiche prescrizioni dei VV.F.
- **Modifica sostanziale di un impianto:** trasformazione dell'impianto, che interessi tutto l'impianti o la parte di consegna dell'EE (Vedi Guida CEI 0-14 punto 2.4.5)
- **Verifica Periodica impianti di terra:** verifica prevista dagli articoli 4 e 6 del DPR 462/2001, al cui obbligo il datore di lavoro deve adempiere con la periodicità sotto riportata, eseguita da ESC, dall'ARPA o dall'ASP secondo le modalità di cui alla guida CEI 0-4 su un impianto, appartenente ad una delle seguenti tipologie:
    - Impianti di messa a terra di impianti elettrici con periodicità quinquennale ad eccezione di:
        - locali ad uso medico compresi i centri estetici;
        - cantieri temporanei e mobili;
        - impianti a maggior rischio in caso d'incendio
        - per i quali la periodicità è biennale
    - Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche con periodicità quinquennale con le stesse eccezioni di cui al punto precedente (periodicità biennale)
    - Impianti elettrici in ambiente con pericolo di esplosione, con periodicità biennale.

  La finalità della verifica periodica è il controllo del mantenimento dei requisiti di sicurezza dell'impianto nel tempo.
- **Verifica straordinaria impianti di terra:** verifica prevista dall'articolo 7 del DPR 462/2001, nei seguenti casi:
    - Verifica periodica con esito negativo
    - Modifica sostanziale dell'impianto
    - Richiesta del datore di lavoro

  eseguita da ESC secondo le modalità di cui alla guida CEI 0-4 su un impianto, appartenente ad una delle tipologie, elencate al punto precedente.
- **Verifica a Campione:** Verifica eseguita a campione da parte dall'ente Statale deputato a tale attività (Attualmente INAIL) sugli impianti oggetto di denuncia da parte del datore di lavoro
- **Progettista:** professionista iscritto in un ordine professionale che redige, secondo le proprie competenze, e sottoscrive il progetto di un impianto elettrico o di protezione dalle scariche atmosferiche o una dichiarazione di rispondenza ex art. 7 comma 2 DM 37/2008.

- **Installatore:** la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore e/o di un impianto elettrico o di protezione dalle scariche atmosferiche, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 37/2008. Nel caso di impianti elettrici redige la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008;

6. QUALIFICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti le procedure di valutazione della conformità per la parte ascensori devono dimostrare di essere iscritti nel Registro delle Imprese o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e inoltre, di svolgere un'attività pertinente con la richiesta di valutazione della conformità cioè produzione e/o installazione di ascensori ed inoltre, in caso di soggetto installatore, essere abilitate all'istallazione di impianti di cui al DM 37/2008 art. 1, comma 2 lettera F.
I soggetti richiedenti le prestazioni di verifica degli impianti di terra sono datori di lavoro con lavoratori dipendenti, che operano in strutture o ambienti, nei quali sono presenti impianti elettrici, dotati di impianti di messa a terra e in strutture protette da impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PRODOTTO

I soggetti richiedenti le attività di valutazione della conformità si impegnano a sottoscrivere il contratto con ESC e nello specifico si impegnano:

Nell'ambito ascensori:	Nell'ambito impianti di terra:
- a soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche, quando queste siano comunicate da ESC e giustificate da nuovi requisiti dello schema di certificazione o altre requisiti necessari, introdotti da norme e regolamenti successivi; - se la valutazione della conformità si riferisce ad una produzione in corso, ad assicurare che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto; - ad operare in conformità al programma di valutazione della conformità predisposto da ESC; - a collaborare affinché tale programma sia eseguito agevolmente e siano facilitati gli accessi ai luoghi, alla documentazione, e alle aree oggetto della attività di valutazione e mettere a disposizione personale idoneo, se necessario, nel corso delle attività di prova e ispezione; - a fare affermazioni nei riguardi della certificazione solo in riferimento allo scopo per la quale è stata rilasciata; - a non utilizzare la certificazione in	- Comunicare i dati identificativi amministrativi e fiscali dell'organizzazione proprietaria dell'impianto da verificare e il nominativo del Datore di Lavoro; - Specificare la tipologia d'impianto per la quale è richiesta la verifica, e fornire i dati o documenti amministrativi, progettuali o commerciali, richiesti da ESC al fine di configurare l'impianto ed acquisire le informazioni necessarie alla elaborazione del preventivo di spesa in misura non inferiore al tariffario ufficiale in vigore; - Comunicare per ciascuna fornitura elettrica i dati riguardanti la tensione di alimentazione, la potenza elettrica, la localizzazione, l'estensione degli edifici o aree interessate dalla attività di verifica richiesta; - Visionare attentamente il preventivo di spesa della verifica; - Sottoscrivere il contratto di verifica in caso di accettazione delle condizioni economiche e regolamentari proposte da ESC; - informare ESC circa gli adempimenti a carico del datore di lavoro riguardanti gli obblighi di denuncia, omologazione dell'impianto e registrazione nel portale CIVA dell'INAIL - Acquisire valutare e accettare il programma di verifica predisposto dal verificatore ESC e in caso di impianto complesso nominare il Responsabile d'Impianto e/o il Preposto di Sito, alla attività di

modo tale da portare discredito ad ESC e non fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto, che possano essere considerate da ESC ingannevoli non corrette o non autorizzate;
- in caso di revoca della certificazione a cessare di utilizzare il materiale pubblicitario relativo all'oggetto della certificazione, e, su richiesta di ESC a restituire la documentazione rilasciata;
- a fornire copia dei documenti di certificazione riprodotti nella loro interezza secondo quanto stabilito nel presente regolamento;
- a utilizzare la certificazione solo per indicare che i prodotti sono certificati in conformità a specifiche norme di riferimento;
- a non utilizzare la certificazione e qualunque altro documento ad essa collegata, rilasciato da ESC, in maniera non corretta, uniformandosi a quanto specificato al par. 16;
- a informare ESC circa qualunque variazione della propria organizzazione che possa influenzare la capacità di soddisfare i requisiti di certificazione.
- a rispettare quanto prescritto da ESC nel presentare o richiamare la certificazione di prodotto in documenti materiale illustrativo e pubblicitario.

verifica, in possesso di adeguata qualifica (PES), acquisita dopo somministrazione di formazione, secondo il programma previsto dalla norma CEI 11-27. Tali figure assumono la responsabilità di esecuzione in sicurezza delle attività; Il responsabile d'Impianto o il preposto redige il piano di lavoro da mettere in atto durante l'esecuzione delle verifiche. Il Responsabile o il Preposto accompagnano il Verificatore ESC durante lo svolgimento delle verifiche o incaricano una persona esperta.
- collaborare affinché tale programma sia eseguito agevolmente e siano facilitati gli accessi ai luoghi, alla documentazione, e alle aree oggetto dell'attività di valutazione;
- esibire al verificatore la seguente documentazione o preferibilmente fornirne copia a ESC prima della data di esecuzione della verifica:
  - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ex art.7 L. 46/90 o art.7 DM 37/2008, rilasciata dall'istallatore; in alternativa Dichiarazione di Rispondenza ex art. 7 comma 6 DM 37/2008, rilasciata da un professionista iscritto ad un Albo Professionale, in possesso dei requisiti minimi, richiesti al redattore della Di.Ri o, per gli impianti non ricadenti nell'ambito di applicazione delle suddette leggi dichiarazione di conformità alla Regola dell'Arte datata e rilasciata dall'installatore;
  - Elaborati progettuali degli impianti oggetto di verifica (Il progetto dell'impianto è un obbligo di legge. Fanno eccezione solo per alcune tipologie d'impianto con potenza inferiore a 6 kW almeno per quanto attiene agli impianti ricadenti nell'ambito del DM 37/08 o della precedente legge 46/90.
  - Il verbale di omologazione in caso di impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche in ambienti con pericolo di esplosione
  - Copia dei verbali precedenti di verifica periodica o straordinaria.
- organizzare in tempo utile il lavoro o la produzione all'interno di uffici, sedi, o reparti, affinché le prove strumentali non comportino interruzioni non previste, perdite di dati o danni alle filiere o infortuni al personale;
- accettare la clausola contrattuale in base alla quale ESC potrà eventualmente eseguire le verifiche alla presenza di uno o più ispettori Accredia, in affiancamento al verificatore ESC.

8. MODALITA' DI ESECUZIONE E TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O VERIFICA

8.1 MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE SERVIZI

In seguito a richiesta di esecuzione di una o più prestazioni di verifica o valutazione della conformità, pervenuta ad ESC da parte del cliente, l'ufficio amministrativo provvede alla verifica della fattibilità della prestazione richiesta e quindi alla formalizzazione dell'incarico tra le parti secondo la specifica procedura, che si perfeziona con l'accettazione del cliente delle condizioni proposte e con l'impegno da parte di ESC di procedere secondo le modalità di seguito illustrate e le tempistiche riportate nell'apposito paragrafo del presente regolamento. La sottoscrizione dell'incarico e la relativa data costituiscono riferimento rispetto alla tempistica. Eventuali condizioni per il mantenimento della certificazione sono specificate in un apposito allegato alla richiesta di valutazione della conformità.
L'ufficio programmazione programma le attività finalizzate all'accertamento della conformità del prodotto e assegna la pratica ad un ispettore ESC o uno staff di ispettori, abilitati al tipo di prestazione richiesta, in base alla disponibilità del manutentore/installatore/fabbricante.
La Direzione amministrativa comunica al Cliente:

a. il programma di verifica (data, ora, reparti o aree);
b. il/i nominativi del/degli ispettore/i.
c. In caso di Impianto Complesso, la richiesta di nomina del preposto di sito e/o del responsabile d'impianto e la redazione del Piano di verifica da inviare prima della data di esecuzione della verifica o da visionare in sito previo accordo.
d. Per impianti semplici il piano di verifica è concordato per le vie brevi sul posto nel corso di una riunione preliminare.

Il certificato e gli allegati con l'esito dell'attività ispettiva vengono rilasciati al termine dell'attività ispettiva, e dopo riesame del verbale e del rapporto, condotto da altro ispettore ESC, in possesso della competenza per l'area di verifica, oggetto della prestazione. ESC s'impegna a consegnare la documentazione relativa alla prestazione richiesta secondo la tempistica riportata al paragrafo 9 tempistica.
ESC s'impegna a consegnare la documentazione relativa alla prestazione richiesta secondo la tempistica riportata al paragrafo 9 tempistica.

8.2 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O ISPEZIONE PER GLI ASCENSORI

8.2.1 ESAME FINALE (all. V al Direttiva 2014/33/UE)

L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore, accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva, perché realizzato in conformità ad un ascensore modello per il quale è stato rilasciato da un Organismo Notificato il certificato, secondo la procedura prevista all'allegato IV B alla Dir. 2014/33/UE oppure è stato progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
L'installatore (Cliente), che abbia montato un ascensore in conformità ascensore modello, prima di metterlo a disposizione dell'utente, può presentare richiesta di esame finale ad ESC.

8.2.1.1 Documentazione

La domanda del cliente deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- l'attestazione dell'esame CE del tipo completo di allegati, rilasciato secondo la procedura di cui all'allegato IV B della dir. 2014/33/UE;
- la documentazione tecnica (conforme alla UNI EN 81-20 appendice B) e la documentazione attestante la conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto ai sensi dell'Allegato XI della direttiva comprendente tra l'altro una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore.

8.2.1.2 Attività svolte da ESC

ESC svolge le seguenti attività:
- esamina la documentazione tecnica per verificare se l'ascensore è realizzato in conformità all'ascensore modello, del quale è stato rilasciato un certificato oppure è stato progettato e realizzato nel rispetto del sistema di gestione della qualità approvato del progettista e fabbricante e rispetta i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva (All.I)- esegue l'ispezione nel luogo d'istallazione per verificare la rispondenza tra la documentazione ricevuta e quanto effettivamente realizzato;
- effettua le prove previste dalla norma applicata dal fabbricante o quelle che ritiene necessarie al fine dell'accertamento della conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva 2014/33/UE, tra le quali sono anche previste quelle sotto riportate:
  a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
  b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
  c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale;
- accerta che le prove effettuate non abbiano dato luogo a deformazioni o deterioramenti, che possano compromettere l'utilizzo sicuro e affidabile dell'ascensore.

Pertanto accerta che effettivamente l'ascensore soddisfa i RES della direttiva 2014/33/ue

8.2.1.3 Esito

Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, il DT delibera la chiusura con esito positivo della procedura per cui ESC, rilascia il certificato al richiedente. Il certificato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato e delle estensioni.

Se la direzione tecnica ESC riscontra una o più non conformità, esprime parere negativo per cui ESC nega al fabbricante il certificato di conformità. La comunicazione di diniego deve identificare univocamente l'ascensore, indicare le ragioni specifiche del rifiuto, facendo riferimento ai requisiti non rispettati o alle carenze riscontrate durante la verifica, per permettere al richiedente di intervenire ed è rivolta all'organismo di notifica competente e a tutti gli altri organismi notificati nel medesimo schema. In tal caso il fabbricante ha facoltà di presentare ricorso avverso la decisione di diniego, entro 30 gg dalla data di ricezione dell'esito negativo della procedura. Se il ricorso è accolto la D.T. avvia il riesame della pratica.

8.2.1.4 Obblighi del Cliente

L'installatore (Cliente) deve:
- non presentare medesima "domanda" agli altri Organismi notificati
- collaborare con ESC affinché tutta la documentazione prevista al punto 8.2.2.1 sia consegnata;
- collaborare con ESC affinché possano agevolmente essere svolte dai propri ispettori le prove e gli accertamenti necessari alla valutazione;
- accettare di essere obbligato a riconoscere il diritto, degli ispettori di ACCREDIA, Sistema Italiano di Accreditamento, di accedere alle proprie sedi (in accompagnamento all'OdC), anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione;
- redigere l'attestazione di conformità alla direttiva 2014/33/UE e apporre la marcatura CE nella cabina dell'ascensore;
- conservare, insieme con la documentazione tecnica, copia della dichiarazione di conformità e del certificato, rilasciato da ESC per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore;
- nel caso in cui ESC nega il rilascio del certificato, ripresentare ad ESC nuova richiesta, dopo avere rimosso le cause del diniego;
- versare ad ESC il corrispettivo dovuto per la procedura di valutazione della conformità secondo l'impegno assunto con la firma del contratto.

8.2.1.5 Obblighi di ESC

ESC deve:
- procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di valutazione della conformità secondo quanto previsto al Par. 9.1;
- emettere l'esito della valutazione della conformità:
  a) in caso di esito positivo, perchè è stata accertata la conformità dell'ascensore all'ascensore modello, del quale è stato rilasciato un certificato, emette il certificato di Esame finale, che riporta i controlli eseguiti;
  b) in caso di non conformità nega il rilascio dell'attestazione di esame finale, motivandola in maniera chiara ed esauriente.
- fa apporre accanto alla marcatura CE l'iscrizione "O.N. n° 1094";
- compila l'allegato alla documentazione d'impianto secondo il punto 6.2 dell'allegato I alla Dir. 2014/33/UE.

8.2.2 VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI ASCENSORI (all. VIII al Direttiva 2014/33/UE)

L'esame dell'unità per gli ascensori è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore, accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva, perché un Organismo Notificato ha verificato la conformità ai requisiti di sicurezza di cui alla Dir. 2014/33/UE, e ha rilasciato all'installatore l'attestato di conformità CE. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. L'installatore (Cliente) che abbia montato un ascensore, che rispetta i requisiti di sicurezza della direttiva 2014/33/UE, prima di metterlo a disposizione dell'utente (commercializzazione) può presentare richiesta di valutazione della conformità basata sulla verifica dell'unità per ascensori ad ESC.

8.2.2.1 Documentazione

La domanda del cliente deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica, (UNI EN 81-20 appendice B) comprendente tra l'altro una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore.

8.2.2.2 Attività svolte da ESC

ESC svolge le seguenti attività:
- esamina la documentazione tecnica per verificare se l'ascensore è realizzato in conformità ai requisiti di sicurezza della Dir. 2014/33/UE;
- esegue l'ispezione nel luogo d'istallazione per verificare la rispondenza tra la documentazione ricevuta e quanto effettivamente realizzato;
- effettua le prove previste dalla norma applicata dal fabbricante o quelle che ritiene necessarie al fine dell'accertamento della conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva 2014/33/UE, tra le quali sono anche previste quelle sotto riportate:
  a) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);;
  b) funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
  c) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale;
- accerta che le prove effettuate non abbiano dato luogo a deformazioni o deterioramenti, che possano compromettere l'utilizzo sicuro e affidabile dell'ascensore.

8.2.2.3 Esito

Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, il DT delibera la chiusura con esito positivo della procedura per cui ESC, rilascia un certificato al richiedente. Il certificato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato e delle estensioni.

Se la direzione tecnica ESC riscontra una o più non conformità, che il cliente non ottempera, esprime parere negativo per cui ESC nega al fabbricante l'attestazione di conformità e si procede secondo quanto stabilito nel paragrafo 9.1. In tal caso il fabbricante ha facoltà di presentare ricorso avverso la decisione di diniego, entro 30 gg dalla data di ricezione dell'esito negativo della procedura. Se il ricorso è accolto la D.T. avvia il riesame della pratica.

8.2.2.4 Obblighi del Cliente

L'installatore (Cliente) deve:
- non presentare medesima "domanda" agli altri Organismi notificati
- collaborare con ESC affinché tutta la documentazione prevista al punto 8.2.3.1 sia consegnata;
- collaborare con ESC affinché possano agevolmente essere svolte dai propri ispettori le prove e gli accertamenti necessari alla valutazione;
- accettare di essere obbligato a riconoscere il diritto degli ispettori di ACCREDIA, Sistema Italiano di Accreditamento, di accedere alle proprie sedi (in accompagnamento all'OdC), anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione;
- redigere, in caso di esito positivo della procedura, la dichiarazione di conformità alla direttiva 2014/33/UE e apporre la marcatura CE nella cabina dell'ascensore;

- conservare, insieme con la documentazione tecnica, copia della dichiarazione di conformità e del certificato, rilasciato da ESC per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore;
- nel caso in cui ESC nega il rilascio del certificato, ripresentare ad ESC nuova richiesta, dopo avere rimosso le cause del diniego;
- versare ad ESC il corrispettivo dovuto per la procedura di valutazione della conformità secondo l'impegno assunto con la firma del contratto.

8.2.2.5 Obblighi di ESC

ESC deve:
- procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di valutazione della conformità secondo quanto previsto al par. 9.1;
- emettere l'esito della certificazione:
  a) in caso di esito positivo, perchè è stata accertata la conformità alla norma o ai requisiti della direttiva, emette l'Attestazione di Conformità, in relazione agli esami e ai controlli eseguiti;
  b) in caso di non conformità nega il rilascio dell'Attestazione di Conformità, motivandola in maniera chiara ed esauriente.
- se l'esito è positivo fa apporre accanto alla marcatura CE l'iscrizione "O.N. n° 1094".
- se l'esito è positivo compila l'allegato alla documentazione d'impianto secondo il punto 6.2 dell'allegato I alla Dir. 2014/33/UE.

8.2.3 ESAME CE DEL TIPO DI UN ASCENSORE E/O MONTACARICHI CON VELOCITÀ NON SUPERIORE A 0,15 m/sec, CHE CORRISPONDE ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE, secondo la procedura di cui all'Allegato IX alla Direttiva 2006/42/CE

8.2.3.1 Premessa

Gli ascensori e montacarichi con velocità non superiore a 0,15 m/sec sono apparecchi di sollevamento che rispondono **"alla definizione di ascensore, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico"** (art. 2 comma 1 punto O DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/2010). Si tratta quindi di apparecchi di sollevamento utilizzabili da persone. Questa tipologia di apparecchi di sollevamento non rientra nel campo di applicazione della direttiva ascensori, dalla quale ne sono esclusi a norma dell'articolo 1 comma 3, che estromette tutti gli apparecchi di sollevamento, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Pertanto questa famiglia di ascensori ricade nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE, recepita con D. Lgs n° 17 del 27/10/2010, e possono essere messi sul mercato secondo la procedura di cui all'allegato IX. Pertanto il fabbricante, qualora decida di procedere alla valutazione di conformità di un ascensore di sua realizzazione, mediante Esame CE del Tipo, può presentare direttamente o tramite un suo mandatario ad ESC domanda di Esame del tipo, purché la corsa dell'ascensore superi 3 m.

8.2.3.2 Documentazione

La domanda del cliente deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- il fascicolo tecnico, composto:
  - da una descrizione generale della macchina;

- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina;
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
- i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina;
- ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso,
- l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina;
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme;
- da qualsiasi relazione tecnica, che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario;
- da un esemplare delle istruzioni della macchina;
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio;
- da copia della dichiarazione CE di conformità dei componenti di sicurezza o di altri prodotti incorporati nella macchina;
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;
- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni del decreto legislativo n° 17/2010;
- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- una relazione che evidenzi il risultato delle prove e ricerche, effettuate sulle parti e componenti della macchina, al fine di accertare che la stessa può essere montata e messa in esercizio in condizioni di sicurezza.

Due mesi prima della scadenza della certificazione rilasciata, ESC chiede al cliente di inviare la richiesta di rinnovo della certificazione, comunicando se l'ascensore sarà prodotto senza o con modifiche rispetto al prodotto precedentemente certificato.
Ricevuta la richiesta di rinnovo sottoscritta dal cliente, l'Ufficio Amministrazione procede alla redazione del contratto di rinnovo, Modello MRCER o lo invia al cliente per la sottoscrizione.
Ricevuto il contratto di rinnovo sottoscritto e accettato dal cliente, la D.A. trasmette la pratica alla direzione tecnica per l'avvio delle procedure tecniche. La D.T. affida la pratica ad un proprio Ispettore secondo quanto previsto dalla procedura tecnica PTL30.
In caso di assenza di modifiche l'Ispettore verifica se l'ascensore precedentemente certificato rispetta i RES previsti secondo la normativa in vigore al momento della richiesta di rinnovo.
ESC a propria discrezione può chiedere al cliente di potere ispezionare uno o più esemplari del prodotto e affida l'accertamento della conformità del prodotto e le ispezioni ad un proprio ispettore, secondo la procedura di accertamento della conformità di cui alla PTL 30.

8.2.3.3 Esito

Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, la direzione tecnica delibera la chiusura con esito positivo della procedura per cui ESC, rilascia un certificato al richiedente. Il certificato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato e delle estensioni.

Se la direzione tecnica ESC riscontra una o più non conformità, che il cliente non ottempera, esprime parere negativo per cui ESC nega al fabbricante l'attestazione di conformità. In tal caso il fabbricante ha facoltà di presentare ricorso avverso la decisione di diniego, entro 30 gg dalla data di ricezione dell'esito negativo della procedura. Se il ricorso è accolto la D.T. avvia il riesame della pratica.
L'ispettore procede secondo quanto previsto dalla procedura e trasmette alla D.T. la documentazione con gli esiti delle attività svolte. La D.T. procede secondo procedura all'emissione del certificato o alla richiesta di integrazioni o al diniego motivato.
Anche nel caso in cui il prodotto non ha subito modifiche e non sono cambiati i RES previsti dalla normativa in vigore rispetto a quelli presi in considerazione, per il rilascio della certificazione scaduta, ESC con lo scopo di controllare l'effettiva conformità del prodotto a quello certificato, prima di rilascio del certificato di rinnovo può procedere all'ispezione di uno o più esemplari.
In caso di modifiche al prodotto, ESC affida ad un proprio Ispettore la pratica di accertamento della conformità dell'ascensore. L'ispettore chiede al cliente l'invio della documentazione necessaria alla valutazione, tenendo conto di quella già acquisita precedentemente e valutando la necessità di acquisizione di nuovi certificati di conformità e attestati di esami del tipo anche rispetto agli elementi immutati della macchina, oggetto della valutazione. Il processo di valutazione è sviluppato secondo quanto previsto dalla procedura PTL30 e si chiude con il rilascio al richiedente del certificato di rinnovo o con il diniego motivato.

8.2.3.4 Attività svolte da ESC

ESC svolge le seguenti attività:
- esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 4, comma 2, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme;
- effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva 2006/42/CE, qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4, comma 2;
- effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, l'applicazione sia effettiva;
- si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari.

8.2.3.5 Obblighi del Cliente

L'installatore (Cliente) deve:
- non presentare medesima "domanda" agli altri Organismi notificati
- collaborare con ESC affinché tutta la documentazione prevista al punto 8.2.4.1 sia consegnata;
- comunicare ad ESC il luogo in cui è stato realizzato il tipo oggetto della richiesta e renderlo accessibile agli ispettori ESC;
- collaborare con ESC affinché possano agevolmente essere svolte dai propri ispettori le prove e gli accertamenti necessari alla valutazione;
- accettare di essere obbligato a riconoscere il diritto degli ispettori di ACCREDIA, Sistema Italiano di Accreditamento, di accedere alle proprie sedi (in accompagnamento all'OdC), anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione;
- conservare per quindici anni dalla data di rilascio del certificato, insieme con il fascicolo tecnico e ogni altro documento, che contenga caratteristiche, certificazioni e risultati di prove di materiali e componenti della macchina, copia del certificato rilasciato da ESC;

- informare ESC di tutte le modifiche apportate al tipo approvato;
- richiedere ad ESC ogni 5 anni il rinnovo della validità dell'attestato di conformità;
- redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, del D.Lgs n° 17/2010 e accertarsi che la stessa accompagni la macchina; tale dichiarazione dovrà riportare nome, indirizzo e numero 1094 di identificazione dell'organismo notificato ESC in quanto organismo, che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero del certificato;
- apporre la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12 del suddetto D. Lgs.;
- assumere la responsabilità permanente di assicurare che l'ascensore sia conforme al corrispondente stato dell'arte;
- versare ad ESC il corrispettivo dovuto per la procedura di valutazione della conformità secondo l'impegno assunto con la firma del contratto.

8.2.3.6 Obblighi di ESC

ESC deve:
- procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di Esame del Tipo secondo quanto previsto al punto 9.1;
- emettere l'esito della procedura e:

a) in caso di esito positivo, rilasciare al richiedente un certificato; il certificato conterrà il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dello stesso;

b) in caso di esito negativo, perché il tipo non soddisfa le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE, rifiutare il rilascio al richiedente del certificato e motivare tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Inoltre, informare il richiedente, gli altri Organismi Notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Infine comunicare al richiedente che può presentare ricorso entro 30 gg avverso la deliberazione di ESC;

- conservare per quindici anni dalla data di rilascio del certificato, insieme con il fascicolo tecnico e ogni altro documento, che contenga caratteristiche, certificazioni e risultati di prove di materiali e componenti della macchina, copia del certificato, rilasciato da ESC;
- assumere la responsabilità permanente di assicurare che il certificato rimanga valido;
- informare il richiedente di ogni eventuale cambiamento di rilievo, che avesse un'implicazione sulla validità del certificato;
- revocare gli attestati non più validi;
- esaminare il ricorso eventualmente presentato dal richiedente.

8.2.4 VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI E MONTACARICHI O DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, RISPONDENTI ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE, LA CUI VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NON SUPERA 0,15 m/s,.

Il Proprietario o il Legale rappresentante dello stabile dove è installato l'impianto elevatore, è tenuto a norma dell'art. 13 del DPR 162/99 e succ. m.i. a fare effettuare ogni due anni una verifica ad un ente autorizzato, al fine di accertare che l'impianto mantenga nel tempo la sicurezza per i passeggeri e per gli addetti alla manutenzione, e che eventuali prescrizioni impartite precedentemente, allo scopo suddetto o in ottemperanza a norme e regolamenti cogenti, nel frattempo emanati, siano eseguite. Pertanto potranno chiedere a ESC l'esecuzione di tale verifica.

8.2.4.1 Esclusioni

Rimangono esclusi dall'obbligo di verifica periodica ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 le seguenti tipologie d'impianto:
- ascensori, montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

8.2.4.2 Documentazione

Il Proprietario o il Legale rappresentante alla prima richiesta di verifica dovrà fare pervenire ad ESC la documentazione, che attesta che l'ascensore è legittimamente messo in esercizio, consistente in uno dei seguenti documenti:

- copia della licenza d'esercizio di cui all'art. 2 della legge 24 ottobre 1942 n° 1415;
- copia del certificato di conformità CE dell'impianto e dell'Attestazione di Conformità, eventualmente rilasciata da un Organismo Notificato e copia delle comunicazione di cui all'art. 12 comma 1 e 3 del DPR 162/99;
- copia della comunicazione di esito positivo del collaudo dell'impianto, eseguita secondo una delle procedure di cui all'articolo 19 comma 3 del DPR 162/99 e inviata al comune di competenza entro il 30/09/2002, corredata dal certificato di collaudo o di altro documento rilasciato in seguito alla conclusione di una delle dette procedure ed eventuale copia della comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del DPR 162/99;
- i dati riguardanti la ditta incaricata della manutenzione dell'ascensore.

Inoltre dovrà fornire copia del libretto d'impianto o della documentazione d'impianto e del verbale dell'ultima verifica periodica, eseguita, o in alternativa una dichiarazione scritta che i suddetti documenti sono disponibili nel locale del macchinario dell'impianto elevatore.

8.2.4.3 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante

Il Proprietario o il Legale Rappresentante deve:

- in caso di prima messa in esercizio dell'impianto, effettuare la comunicazione al comune di competenza corredata dei seguenti dati:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5**,** del DPR 162/99 ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

- consegnare ad ESC la documentazione di cui al precedente punto **8.2.4.2**;
- comunicare alla ditta incaricata della manutenzione di avere conferito mandato ad ESC per l'effettuazione della verifica periodica biennale;
- rendere disponibile nel locale macchinario una copia dei seguenti documenti:

a) copia della licenza d'esercizio o copia delle comunicazione della messa in esercizio e di assegnazione del numero di matricola;
b) copia del libretto d'impianto o della documentazione d'impianto;
c) copia dei verbali di verifica periodica e straordinaria;
d) copia delle annotazioni delle verifiche e manutenzioni eseguite dalla ditta di manutenzione;

e) copia del certificato di conformità dell'ascensore;
- rendere accessibile agli ispettori ESC i luoghi interessati dalla presenza di elementi impiantistici e strutturali facenti parte dell'impianto di sollevamento;
- accettare di essere obbligato a riconoscere il diritto degli ispettori di ACCREDIA, Sistema Italiano di Accreditamento, di accedere alle proprie sedi (in accompagnamento all'OdC), anche con preavviso minimo, pena la mancata esecuzione dell'ispezione;
- versare ad ESC il corrispettivo dovuto per la procedura di verifica secondo l'impegno assunto con la firma del contratto.

8.2.4.4 Obblighi di ESC

ESC deve:
- procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di verifica periodica secondo quanto previsto al punto 9.3;
- in caso di esito negativo ordinare al manutentore l'immediato fuori servizio dell'impianto, dandone comunicazione al proprietario, inviare la comunicazione entro 5 gg all'ufficio ascensori del comune di competenza, per i provvedimenti di competenza

8.2.5 VERIFICA STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI O DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, RISPONDENTI ALLA DEFINIZIONE DI ASCENSORE, LA CUI VELOCITÀ DI SPOSTAMENTO NON SUPERA 0,15 m/s,.

La verifica straordinaria è regolamentata dall'art. 14 del DPR 162/99. Deve essere richiesta dal proprietario o dal Legale Rappresentante nei seguenti casi:
- modifica dell'ascensore;
- incidente anche se in assenza di infortunio a persone;
- in caso di esito negativo della verifica periodica.
- Verifica straordinaria per attivazione

8.2.5.1 Straordinaria per modifica

8.2.5.1.1 Documentazione

In caso di modifica dell'impianto elevatore:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

deve essere consegnata ad ESC la seguente documentazione:
- la documentazione che attesta la legittima messa in esercizio dell'impianto elevatore (vedi punto 8.2.5.2), se non precedentemente consegnata;
- una relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico della ditta che ha realizzato le modifiche, che riporti le seguenti informazioni:

a) caratteristiche tecniche dell'impianto elevatore modificato prima della modifica e dopo la modifica e l'elenco delle modifiche apportate;
b) il riferimento alla norma o alle norme applicate nella esecuzione delle modifiche;
c) gli eventuali elaborati di calcolo riguardanti la verifica di elementi strutturali, elementi portanti, organi di sospensione ecc.;

d) le dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza;
e) le dichiarazioni di conformità di altre apparecchiature elettriche e impiantistiche, montate, se previste.

8.2.5.1.2 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante

Il Proprietario o il Legale Rappresentante deve:
- comunicare al comune di competenza e al soggetto incaricato delle verifiche periodiche le modifiche alle quali è stato sottoposto l'impianto (DPR 162/99 art. 12 commi 1,2,4);
- consegnare ad ESC la documentazione elencata al punto 8.2.6.1.1;
- comunicare alla ditta incaricata della manutenzione di avere conferito mandato ad ESC per l'effettuazione della verifica straordinaria;
- rendere disponibile nel locale macchinario una copia dei seguenti documenti:
  a) copia della licenza d'esercizio o copia delle comunicazione della messa in esercizio e di assegnazione del numero di matricola;
  b) copia del libretto d'impianto o della documentazione d'impianto;
  c) copia dei verbali di verifica periodica e straordinaria;
  d) copia delle annotazioni delle verifiche e manutenzioni eseguite dalla ditta di manutenzione;
  e) copia del certificato di conformità dell'ascensore;
- rendere accessibile agli ispettori ESC i luoghi interessati dalla presenza di elementi impiantistici e strutturali facenti parte dell'impianto di sollevamento;
- accettare di essere obbligato a riconoscere il diritto degli ispettori di ACCREDIA, Sistema Italiano di Accreditamento, di accedere alle proprie sedi (in accompagnamento all'OdC), anche con preavviso minimo, pena la mancata esecuzione dell'ispezione;
- versare ad ESC il corrispettivo dovuto per la procedura di verifica secondo l'impegno assunto con la firma del contratto.

8.2.5.1.3 Obblighi di ESC

ESC deve:
- procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di verifica straordinaria per modifica quanto previsto al punto 8.2;
- emettere verbale di verifica straordinaria con l'esito;
- in caso di esito negativo ordinare al manutentore l'immediato fuori servizio dell'impianto, dandone comunicazione al proprietario, inviare la comunicazione entro 5 gg all'ufficio ascensori del comune di competenza, per i provvedimenti di loro competenza.

8.2.5.2 Straordinaria per incidente

In caso di incidente di notevole importanza a persone o cose per causa dell'utilizzo dell'ascensore, inteso anche come un evento che abbia danneggiato o deformato un componente o una parte dell'ascensore o determinato un funzionamento anomalo, che avrebbe potuto provocare danni a persone o cose, anche se non si sono verificate conseguenze o danni a persone o cose, il proprietario è tenuto:
- a comunicare l'accaduto al competente ufficio comunale, che dispone la chiusura dell'impianto;
- a richiedere una verifica straordinaria.

8.2.5.2.1 Documentazione

ESC deve ricevere la seguente documentazione:

- Quella di cui al punto 8.2.4.2 se non già consegnata;
- Comunicazione al comune di incidente da parte del Proprietario o del Legale rappresentante;
- Richiesta di verifica straordinaria per incidente.

8.2.5.2.2 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante

Il Proprietario o il Legale Rappresentante deve:
- consegnare ad ESC la documentazione di cui punto precedente, e rendere disponibile nel locale macchinario quella obbligatoria (vedi verifica periodica o straordinaria per modifica);
- vietare la prosecuzione dell'uso dell'ascensore;
- comunicare l'accaduto al competente ufficio comunale, che dispone la chiusura dell'impianto;
- richiedere una verifica straordinaria;
- rimettere in funzione l'ascensore solo dopo l'effettuazione della verifica straordinaria con esito positivo;
- comunicare al comune di competenza l'avvenuta esecuzione l'avvenuta esecuzione della verifica straordinaria con esito positivo.

8.2.5.2.3 Obblighi di ESC

Vedi punto 8.2.5.4

8.2.5.3 Verifica straordinaria per periodica con esito negativo

In caso di esito negativo della verifica periodica il Proprietario o il suo Legale Rappresentante sono tenuti a fare rimuovere le cause che hanno determinato l'esito negativo e a richiedere una verifica straordinaria.

8.2.5.3.1 Documentazione

- Quella di cui al punto 8.2.4.2 se non già consegnata;
- verbale di verifica periodica negativa se non già in possesso di ESC;
- Richiesta di verifica straordinaria per periodica negativa.

8.2.5.3.2 Obblighi del Proprietario o del Legale Rappresentante

Il Proprietario o il Legale Rappresentante deve:
- consegnare ad ESC la documentazione di cui punto precedente, e rendere disponibile nel locale macchinario quella obbligatoria (vedi verifica periodica o straordinaria per modifica);
- comunicare alla ditta incaricata della manutenzione di avere conferito mandato ad ESC per l'effettuazione della verifica straordinaria;
- rendere accessibile agli ispettori ESC i luoghi interessati dalla presenza di elementi impiantistici e strutturali facenti parte dell'impianto di sollevamento;
- accettare di essere obbligato a riconoscere il diritto degli ispettori di ACCREDIA, Sistema Italiano di Accreditamento, di accedere alle proprie sedi (in accompagnamento all'OdC), anche con preavviso minimo, pena la mancata esecuzione dell'ispezione;
- versare ad ESC il corrispettivo dovuto per la procedura di verifica secondo l'impegno assunto con la firma del contratto.

8.2.5.3.3 Obblighi di ESC

ESC deve:

- procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di verifica straordinaria secondo quanto previsto al punto 8.2;
- in caso di esito negativo inviare la comunicazione tempestiva all'ufficio ascensori del comune di competenza e al proprietario, per i provvedimenti di loro competenza.

8.2.5.4 Verifica straordinaria di attivazione

La verifica straordinaria di attivazione deve essere richiesta dal proprietario, trascorsi 60 gg dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, senza che sia stata comunicata al comune di appartenenza, la messa in esercizio dell'ascensore, prevista dall'art.12 del DPR 162/99. ad ESC, nel caso in cui siano trascorsi 60 gg dal rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto secondo le normative di prodotto di riferimento-

Esc richiede al proprietario informazioni circa l'esistenza della documentazione d'impianto prevista per l'esecuzione della verifica periodica (punto 8.2.4.2) ed acquisisce la Dichiarazione di Conformità;

Acquisita la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica dell'impianto o accertata la presenza della stessa presso il locale del macchinario, ESC procede con l'esecuzione dell'ispezione che oltre alla esecuzione delle prove di cui alla verifica periodica deve accertare la rispondenza dell'impianto a quello installato e per il quale è stata rilasciata la dichiarazione di conformità.

La procedura è quella di una verifica straordinaria per modifica punto 8.2.5.1.

8.2.6 IMPIANTI NON PROVVISTI DI SPAZI LIBERI O VOLUMI DI RIFUGIO OLTRE LE POSIZIONI ESTREME DELLA CABINA. ACCORDO PREVENTIVO IN DEROGA SECONDO IL PUNTO 2.2 DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 2014/33/UE

Nel caso in cui in un edificio esistente, nel quale si vuole installare un ascensore, non è possibile realizzare "uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme", per ottemperare al punto 2.2 dell'allagato 1 alla direttiva 2014/33/UE, il Regolamento Ascensori, vigente in Italia, prevede la possibilità di ricorrere all'accordo preventivo in deroga. La materia è regolamentata dalle disposizioni, emanate dal MISE e contenute nel DM 19/03/2015.

8.2.6.1 Casi in cui è possibile richiedere la deroga (DM MISE 19/03/2015)

La deroga può essere ottenuta per impianti da realizzare in edifici esistenti o di nuova costruzione.

Nel caso di edifici esistenti la deroga può essere richiesta nei seguenti casi:

- I.Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
- II. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, soletteo travi portanti in testata, ecc.);
- III. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni;
- IV. In altri casi in cui le caratteristiche peculiari dell'edificio, indipendentemente dal tipo di ascensoere che si intende installare, non consentono la realizzazione degli spazi liberi oltre le posizioni estreme.

Nel caso di edifici di nuova costruzione la deroga può essere richiesta **solo nel caso in cui tra gli impedimenti che la rendono necessaria sussistono motivazioni di natura geologica.**

8.2.6.2 Impianti in deroga in edifici esistenti art. 17 bis del DPR 162/99 e ss.mm.ii.

L'installazione di ascensori in deroga in edifici esistenti è regolamentata distinguendo i seguenti 2 casi:

- ascensori non conformi alla norma tecnica UNI EN 81-21;
- ascensori conformi alla norma tecnica UNI EN 81-21;

8.2.6.3 Ascensori da installare senza riferimento alla norma tecnica UNI EN 81-21;

Il proprietario dell'edificio o L'installatore munito di delega dal proprietario presenta ad ESC istanza di valutazione della conformità dell'ascensore da installare e unitamente chiede la certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga, presentando in aggiunta la seguente documentazione:

- Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata una dichiarazione e/o la documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo 8.2.6.1, punti I-II-III-IV. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
- L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alla norma UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi.
  L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da ESC e munita di timbro e firma del Legale rappresentante ESC.
- Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
- Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.2.5.4 della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
- Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
- Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Tutte le dichiarazioni sopra elencate devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

ESC esamina la documentazione presentata secondo una delle procedure previste per la valutazione della conformità e pertanto procede all'esame progetto. In tale fase accerta se le soluzioni proposte dall'installatore per la compensazione del rischio di schiacciamento in testata o in fossa o in entrambe sono idonee. Se tale accertamento è positivo il Rappresentante Legale ESC rilascia una certificazione

riguardante l'impianto elevatore in questione, nella quale sono specificate le circostanze, che rendono necessario il ricorso alla deroga e è dichiarata l'idoneità delle soluzioni alternative adottate per evitare il rischio di schiacciamento.

8.2.6.4 Ascensori da installare con riferimento alla norma tecnica UNI EN 81-21;

L'installatore presenta ad ESC istanza di valutazione della conformità dell'ascensore da installare e unitamente chiede la certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga, presentando in aggiunta la stessa documentazione prevista al punto 8.2.7.1 fatta eccezione per l'analisi dei rischi. Inoltre allega una dichiarazione nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81 -21 presi in considerazione.
Tutte le dichiarazioni sopra elencate devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
ESC esamina la documentazione presentata secondo una delle procedure previste per la valutazione della conformità e pertanto procede all'esame progetto. In tale fase accerta se le soluzioni proposte dall'installatore per la compensazione del rischio di schiacciamento in testata o in fossa o in entrambe sono idonee. Se tale accertamento è positivo il Rappresentante Legale ESC rilascia una certificazione riguardante l'impianto elevatore in questione, nella quale sono specificate le circostanze, che rendono necessario il ricorso alla deroga e è dichiarata l'idoneità delle soluzioni alternative adottate per evitare il rischio di schiacciamento.

8.2.6.5 Modalità di ottenimento della deroga per installazioni in edifici esistenti

Esc fa compilare e sottoscrivere all'installatore o proprietario l'istanza da inviare al Ministero competente secondo il modello di cui all'allegato 2 al DM 19/03/2015.
ESC invia a mezzo PEC la comunicazione sostitutiva dell'accordo per l'installazione in edifici esistenti al Ministero competente allegando l'istanza e la certificazione rilasciata dal Legale Rappresentante ESC. La ricevuta di tale PEC sostituisce il Provvedimento Espresso di accordo preventivo.

8.2.6.6 Impianti in deroga in edifici nuovi

Nel caso di edifici nuovi l'installatore presenta ad ESC istanza di valutazione della conformità dell'ascensore da installare e unitamente chiede la certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga, presentando in aggiunta la seguente documentazione:

- Dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al di cui al paragrafo 8.2.6.1, punti I-II-III, con particolare riferimento alle motivazioni determinanti relative ad impedimenti di carattere geologico. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
- Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.

Tutte le dichiarazioni sopra elencate devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
ESC esamina la documentazione presentata secondo una delle procedure previste per la valutazione della conformità e pertanto procede all'esame progetto. In tale fase accerta se le soluzioni proposte dall'installatore per la compensazione del rischio di schiacciamento in testata o in fossa o in entrambe sono idonee. Se tale accertamento è positivo il Rappresentante Legale ESC rilascia una certificazione riguardante l'impianto elevatore in questione, nella quale sono specificate le circostanze, che rendono necessario il ricorso alla deroga e è dichiarata l'idoneità delle soluzioni alternative adottate per evitare il rischio di schiacciamento.

8.2.6.7 Modalità di ottenimento della deroga per installazioni in edifici nuovi

Esc fa compilare e sottoscrivere all'installatore o proprietario l'istanza da inviare al Ministero competente secondo il modello di cui all'allegato 3 al DM 19/03/2015.
ESC invia a mezzo PEC la richiesta di accordo per l'installazione in edifici nuovi al Ministero Competente allegando l'istanza, la certificazione rilasciata dal Legale Rappresentante ESC, e la documentazione consegnata dall'installatore, elencata al comma 1 del par. 8.2.6.6.
Il Ministero espleta la pratica entro 120 gg dall'invio della richiesta di deroga.
L'installatore potrà procedere all'installazione solo dopo la concessione della deroga da parte del MISE.

8.2.6.8 Obblighi dell'Installatore del Proprietario o Legale Rasppresentante

L'installatore, dopo avere ottenuto da ESC il certificato dovrà redigere la Dichiarazione di Conformità CE e trasmettere entrambi i documenti al Ministero Competente.

8.2.6.9 Obblighi di ESC

Esc ogni sei mesi trasmette al Ministero compestente un elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 17 bis del regolamento Ascensori (DPR 162/99 e ss.mm.ii.)

8.3 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI

8.3.1 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA.

La verifica periodica si esegue con la frequenza specificata al punto 5 sulle seguenti tipologie d'impianto:

- Impianti di messa a terra di impianti elettrici;
- Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il Datore di Lavoro dell'attività soggetta a verifica periodica a norma degli articoli 4 e 6 del DPR 462/2001, è tenuto a fare effettuare la verifica ad un ente autorizzato, al fine di accertare che l'impianto mantenga nel tempo i requisiti di sicurezza, e i lavoratori dipendenti siano preservati da infortuni e che eventuali prescrizioni impartite precedentemente, allo scopo suddetto o in ottemperanza a norme e regolamenti cogenti, nel frattempo emanati, siano eseguite. Pertanto, potranno chiedere a ESC l'esecuzione di tale verifica.

8.3.1.1 Esclusioni

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di attività:

a) Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche delle industrie estrattive;
b) le verifiche degli impianti di terra degli esercizi telefonici ad eccezione di quelli dei locali dove i concessionari di servizi telefonici esercitano le attività commerciali e gestionali, compreso l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
c) gli impianti dell'ENEA;
d) gli impianti di produzione di energia elettrica ad eccezione degli ambienti dove le aziende svolgono le attività commerciali e gestionali;
e) le industrie militari come definite dall'articolo 1 del DPR 18 novembre 1965 n.1481 e dall'articolo 2 del DM 29 dicembre 1977 emanato dal Ministero della Difesa

8.3.1.2 Obblighi del cliente

Il datore di lavoro, richiedente la verifica periodica si uniforma al presente regolamento e accetta di mettere in atto tutte le attività di propria competenza di cui al paragrafo 7 punti g), h), I) prima dell'inizio dell'attività di verifica.

8.3.1.3 Documentazione

Per quanto riguarda gli obblighi di cui al punto I) (Documentazione), qualora il cliente non fosse in possesso di tutta o parte della documentazione, ESC valuterà caso per caso se procedere ugualmente alla esecuzione della verifica o comunicare il diniego motivato e integrato dei provvedimenti da adottare al fine di potere procedere alla accettazione dell'incarico.

8.3.1.4 Obblighi di ESC

ESC deve:
procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di verifica periodica secondo quanto previsto al punto 9.3;
- rilasciare al cliente il verbale di verifica con l'esito della stessa.
- comunicare al Servizio S.PRE.S.A.L dell'ASP competente per territorio eventuali gravi violazioni alle norme, che comportino situazioni di rischio per l'incolumità dei lavoratori,

Il verbale, sottoscritto dal Verificatore, esecutore dell'esame documentale e delle prove in campo e dal Verificatore esecutore del riesame, conterrà il valore delle principali misure eseguite, la marca e il tipo di strumentazione utilizzata, e le eventuali prescrizioni e le motivazioni che hanno determinato l'eventuale esito negativo dell'ispezione.

8.3.2 VERIFICA STRAORDINARIA

La verifica straordinaria è prevista nei casi citati all'art. 7 comma 2 del DPR 462/2001 cioè:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore del lavoro

La verifica straordinaria deve essere richiesta anche in caso di verifica con esito negativo, eseguita a campione da parte degli enti abilitati alla esecuzione delle verifiche a campione.

8.3.2.1 Verifica Straordinaria per periodica con esito negativo

Il Datore di Lavoro dopo avere rimosso tutte le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica, è tenuto a richiedere la verifica straordinaria.

Se è già stato stipulato un contratto per l'esecuzione della verifica periodica, che contempla anche l'affidamento della verifica straordinaria, e il tacito rinnovo, ESC, a seguito di richiesta da parte del cliente, procede all'assegnazione della verifica e alle fasi successive, come previsto nel caso di verifica periodica.

In caso contrario vale la stessa procedura, prevista per l'acquisizione del contratto di verifica periodica fino alla firma del contratto. Le fasi successive ripercorrono l'iter della verifica periodica.

Gli obblighi del Cliente e quelli di ESC, la tempistica, e le fasi della procedura fino alla consegna del verbale al cliente sono identici a quelli specificati per la verifica periodica.

L'esecuzione della verifica straordinaria non modifica la periodicità delle verifiche periodiche.

8.3.2.2 Verifica Straordinaria per modifica sostanziale

La verifica sostanziale di un impianto può essere costituita a titolo esemplificativo da:

1) Modifica della tensione di alimentazione da BT a MT e viceversa;
2) Ampliamento dell'impianto con la realizzazione di nuovi circuiti o di nuove cabine per gli impianti alimentati in MT;
3) Cambiamento di destinazione d'uso del locale o fabbricato
4) Rifacimento parziale o totale dell'impianto;
5) Aumento della potenza elettrica

Il datore di lavoro invierà richiesta formale ad ESC, elencando nel dettaglio le modifiche all'impianto e allegando la documentazione di cui al punto I). del par. 7. In caso di contratto già in essere, antecedente alle modifiche, il cliente invierà ad ESC la documentazione integrativa o sostitutiva rispetto a quella già precedentemente trasmessa e esaminata.

Acquisita la documentazione, se è già stato stipulato un contratto per l'esecuzione della verifica periodica, che contempli anche l'affidamento della verifica straordinaria, e il tacito rinnovo, ESC, a seguito di richiesta da parte del cliente, procede all'assegnazione della verifica e alle fasi successive, come previsto nel caso di verifica periodica.
In caso contrario la DT valuta l'accettabilità dell'incarico. Le fasi successive coincidono con quelle prevista in caso di richiesta di verifica periodica.
Gli obblighi del Cliente e quelli di ESC, la tempistica, e le fasi della procedura fino alla consegna del verbale al cliente sono identici a quelli specificati per la verifica periodica.

L'esecuzione della verifica straordinaria non modifica la periodicità delle verifiche periodiche. Il verbale di verifica straordinaria riporterà anche l'elenco delle modifiche apportate all'impianto

8.3.2.3 Verifica Straordinaria richiesta dal cliente

Il cliente può richiedere la verifica straordinaria anche per cause non riconducibili a modifica sostanziale.
In questo caso deve rendere note e dettagliare le motivazioni della richiesta, che può scaturire a titolo esemplificativo dalle seguenti circostanze:

1) Infortunio occorso ai lavoratori (incidente)
2) Guasto o altro evento che avrebbe potuto causare un infortunio, non concretizzatosi solo per cause fortuite (quasi incidente)
3) Incendio;
4) Cambiamento o introduzione di modifiche all'attività esercitata.
5) Altra causa che possa avere generato o manifestato una perdita di sicurezza dell'impianto.

Il datore di lavoro invierà richiesta formale ad ESC, elencando nel dettaglio le motivazioni che lo hanno indotto a richiedere la verifica straordinaria. In caso di contratto già in essere, antecedente alle modifiche, ESC procederà con la programmazione e l'esecuzione della verifica.

La procedura di acquisizione del contratto, le altre successive, la tempistica, e gli obblighi del cliente e di ESC sono identiche a quella applicata per la verifica periodica.

9. TEMPISTICA E FASI DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ED ISPEZIONE

9.1 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI UN ASCENSORE O DI UN ASCENSORE E MONTACARICHI CON VELOCITÀ NON SUPERIORE A 0,15 m/sec (esame del tipo, esame finale, verifica dell'unità per gli ascensori)

Entro 45 gg lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi) dalla sottoscrizione dell'incarico, ESC provvede con un proprio ispettore ad eseguire l'ispezione dell'impianto. Si precisa che la sottoscrizione dell'incarico da parte di ESC può avvenire solo dopo avere acquisito il fascicolo tecnico, da sottoporre ad esame progetto.

Se l'ispettore riscontra carenze in fase di esame progetto lo comunica al cliente, tramite l'ufficio amministrativo ESC, prima dello scadere dei 45 giorni. In questo caso il cliente ha 30 gg di tempo per produrre la documentazione mancante. Se il cliente non provvede o in assenza di sua richiesta di proroga dei termini, la pratica viene archiviata con esito negativo e non si procede all'ispezione dei luoghi, prevista. La stessa procedura e la stessa tempistica si seguono in caso di accertamento di difformità al progetto o carenze costruttive in seguito all'ispezione. Qualora il cliente non ottempera le non conformità in entrambi sopracitati casi, l'ispettore redige verbale negativo e consegna il fascicolo con l'esito negativo alla DA, che provvede all'archiviazione e alla comunicazione di copia del verbale negativo al cliente, previa delibera della DT. La comunicazione di diniego deve identificare univocamente l'ascensore, indicare le ragioni specifiche del rifiuto, facendo riferimento ai requisiti non rispettati o alle carenze riscontrate durante la verifica ed è rivolta altresì anche al Ministero competente e a tutti gli altri organismi notificati nel medesimo campo di applicazione.
Ogni ispezione, successiva a invito al cliente a consegnare una integrazione della documentazione o ad adeguare l'impianto, sarà effettuata entro 15 gg lavorativi dalla data di comunicazione dell'adempimento da parte del cliente. L'ispettore emette verbale entro 5 gg dalla data di esecuzione dell'ispezione con l'esito dell'esame progetto e delle verifiche eseguite in sede di sopralluogo e, completato l'iter, trasmette il fascicolo alla DT. Ogni ulteriore ispezione oltre a quella successiva all'esame progetto, è onerosa per il cliente e compensata secondo il tariffario ESC.

La Direzione Tecnica verifica l'attività svolta dall'ispettore e, se approva il verbale dell'ispettore, trasmette il fascicolo con esito positivo alla Direzione Amministrativa.
Quest'ultima provvede a sottoporre il fascicolo all'esame dell'organo deliberante, che la esamina nella prima seduta utile e delibera l'esito finale della procedura. Tale esito è trasmesso alla DA, che in caso di esito positivo provvede ad emettere il certificato di conformità, e a fare apporre la firma al DG.

L'esito della procedura di valutazione della conformità, il fascicolo e la relativa documentazione da consegnare al cliente viene quindi gestita dalla DA, che:

- mette a disposizione del cliente, la documentazione ad egli indirizzata entro 7 gg lavorativi, mediante consegna a mano o spedizione postale;
- registra l'esito della valutazione della conformità nell'archivio informatico ed in quello cartaceo;
- archivia il fascicolo.

9.1.1 RINNOVO DEL CERTIFICATO CE DEL TIPO DELLA DIRETTIVA MACCHINE

Il rinnovo dei certificati emessi ai sensi dell'Allegato IX della direttiva macchine avviene mediante lo stesso iter del primo rilascio secondo le stesse modalità e la stessa tempistica.

9.2 RIPETIZIONE DELLA VALUTAZIONE

La ripetizione della procedura è attivata dalla D.T. nei seguenti casi:

- Ricorso presentato dal committente, secondo i tempi e le modalità di cui al par. 18.2, accolto dalla D.T.;

- Esito negativo della deliberazione della Direzione Tecnica, se tale esito è stato determinato da carenze documentali o procedurali o non conformità alla procedura.

La D.T. pertanto avvia la ripetizione della valutazione, attuando i provvedimenti più appropriati tra quelli sotto elencati:

- In caso di ricorso del committente esamina le motivazioni e l'eventuale documentazione allegata;
- Ritrasmette il fascicolo con le integrazioni all'ispettore o al DT, per le opportune deduzioni, che determineranno la conferma o la modifica degli esiti della prima valutazione;
- Se rileva non conformità apre la procedura di N.C.;
- Comunica l'avvio della ripetizione e le decisioni adottate alla D.A. affinché attui i dovuti adempimenti.

L'avvio della ripetizione e la relativa tempistica, deve essere comunicata al Committente. L'iter deve essere concluso dalla deliberazione del DT in un periodo di tempo non superiore al tempo massimo di espletamento di una pratica di valutazione della conformità.
Se una procedura di valutazione richiede la seconda ripetizione, la DT dovrà comunicare tale accaduto alla RGQ che, dopo attenta analisi, mette in atto le azioni correttive o preventive al fine di eliminare le cause che hanno determinato dette ripetizioni.

9.3 VERIFICA PERIODICA O STRAORDINARIA DI UN ASCENSORE, DI UN MONTACARICHI O DI UN ASCENSORE E MONTACARICHI CON VELOCITÀ NON SUPERIORE A 0,15 m/sec

9.3.1 VERIFICA PERIODICA

In seguito alla consegna della documentazione la DA dopo l'esame formale, se non riscontra carenze, e quindi non invita il cliente a consegnare i documenti mancanti, trasmette il fascicolo alla DT che esprime parere circa l'accettabilità della richiesta. Se tale parere e positivo si può procedere alla stipula del contratto. Una volta stipulato il contratto, mediante sottoscrizione da entrambe le parti dell'apposito modello ESC, l'ufficio amministrativo provvede a caricare nel proprio registro informatico i dati relativi all'apparecchio di sollevamento da verificare, che pertanto è inserito nella programmazione dell'attività di verifica. La DA elabora la programmazione delle verifiche, assegnandole agli ingegneri ispettori, secondo il seguente scadenziario:

- entro 15gg prima della data di scadenza della verifica periodica biennale;
- entro 15gg lavorativi nel caso in cui alla data di sottoscrizione del contratto la verifica periodica biennale sia già scaduta o scadrà prima del limite dei 15 gg lavorativi.

L'ufficio Programmazione provvede a comunicare la data e l'ora dell'effettuazione della verifica al Committente all'ispettore e alla ditta di manutenzione, che dovrà presentarsi con personale specializzato e abilitato all'esecuzione delle prove di natura elettrica e meccanica. Inoltre, al committente è comunicato il nominativo dell'ispettore incaricato.

Si precisa che, qualora si superino 30 giorni oltre la scadenza biennale, e la nuova verifica non sia stata eseguita per cause non imputabili alla E.S.C., si applica quanto previsto al punto 4.1.4 del "CONTRATTO CON CONFERIMENTO D'INCARICO"

Se l'esito della verifica è negativo:

l'ispettore, utilizzando l'apposito allegato del modello AV, prescrive al manutentore il fermo dell'impianto, e trasmette lo stesso alla D.A., che provvede a inoltrarlo immediatamente al proprietario o all'Amministratore dell'immobile-
L'ispettore entro il giorno successivo a quello di esecuzione della verifica invia il verbale in formato elettronico all'Ufficio Programmazione e consegna la lista di riscontro LR 10 e la documentazione cartacea, prelevata prima. L'U.P., elaborato il verbale, assegna il riesame. Il riesaminatore incaricato espleta il riesame in formato elettronico secondo le modalità di cui al paragrafo 10. Se l'esito della verifica è confermato, riconsegna la documentazione all'Ufficio Programmazione, che provvede a stampare il verbale e a comunicare entro 5gg lavorativi dalla data di esecuzione della verifica a mezzo PEC all'Ufficio Ascensori del comune di pertinenza l'esito negativo della verifica. Contestualmente provvede ad inviare comunicazione unitamente al verbale al Proprietario/Amministratore e al Manutentore una copia del verbale. Se l'esito del riesame non è concorde con l'esito della verifica viene interessata la D.T. (Vedere Par. 10)
L'U.P. provvede inoltre a:
caricare l'esito e i dati della verifica nell'archivio informatico ESC;
ad archiviare due copie del verbale e la documentazione dell'impianto verificato.
Se l'esito della verifica è positivo:
l'ispettore entro 4 giorni dalla data di esecuzione della verifica invia il verbale in formato elettronico all'Ufficio Programmazione e consegna la lista di riscontro LR 10 e la documentazione cartacea, prelevata prima.
L'U.P., elaborato il verbale, assegna il riesame consegnando anche la documentazione d'impianto. Il riesaminatore incaricato espleta il riesame in formato elettronico secondo le modalità di cui al paragrafo 10.
Eseguito il riesame, il riesaminatore riconsegna la documentazione all'Ufficio Programmazione.
Se l'esito del riesame non è concorde con l'esito della verifica viene interessata la D.T. (Vedere Par. 10)
L'U.P. provvede inoltre a:
stampare il verbale;
caricare l'esito e i dati della verifica nell'archivio informatico ESC;
trasmettere al cliente e al manutentore una copia del verbale entro 10 gg lavorativi;
archiviare le altre due copie del verbale e la documentazione dell'impianto verificato.
Qualora in occasione della Verifica Periodica, l'ispettore si accorga di modifiche apportate all'impianto e non comunicate precedentemente alla pianificazione, ESC provvede ad effettuare la contestuale verifica straordinaria, solo con la disponibilità della relativa documentazione, attestante la modifica dell'impianto, altrimenti la verifica si annulla e al cliente spetterà l'onere delle relative spese di gestione della pratica, quantificabili nel 40% del costo della verifica programmata. La verifica dovrà essere riprogrammata con richiesta da parte del committente di contestuale verifica periodica e straordinaria. Rimane valido quanto precisato al punto 9.3.1 qualora si superino 30 giorni oltre la scadenza biennale. In tutti i casi di verifica straordinaria e periodica contestuali si applicherà la tariffazione ESC.

9.3.2 VERIFICHE STRAORDINARIE

Se la richiesta riguarda l'esecuzione di una verifica straordinaria, la procedura segue lo stesso iter, descritto al paragrafo precedente per la verifica periodica. In particolare, Esc, in seguito alla stipula del contratto o alla ricezione della richiesta da parte del Committente, chiede la consegna della documentazione. ESC espleta la richiesta entro 15 gg lavorativi a decorrere dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

In caso di verifica straordinaria contestuale a verifica periodica l'ispettore invia all'U.P. due verbali in formato elettronico, rispettivamente: verbale di verifica straordinaria, verbale di verifica periodica.

La data di esecuzione di una verifica straordinaria non contestuale alla periodica non modifica di regola la data entro la quale deve essere eseguita la verifica periodica biennale successiva, salvo esplicita richiesta di esecuzione della verifica straordinaria e contestuale periodica da parte del committente.

Qualora l'ispettore in sede di verifica straordinaria abbia eseguito nell'espletamento della stessa tutti i controlli che si eseguono in verifica periodica, lo annota nel verbale e lo rende noto all'U.P.. In tal caso la verifica sarà registrata opportunamente affinché la successiva verifica periodica scada a 2 anni dalla data di esecuzione della verifica straordinaria.

ESC, in relazione all'andamento della propria attività interna e al carico di lavoro dei propri ispettori, per valide motivazioni di forza maggiore, potrà derogare alla tempistica indicata nei precedenti paragrafi, fatto salvo quanto pattuito contrattualmente, anche in caso di condizioni di miglior favore, eventualmente richieste dal cliente e da ESC accolte.

9.4 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA

In seguito alla consegna da parte del cliente della documentazione di cui al par. 7 la DA dopo l'esame formale, se non riscontra carenze, e quindi non invita il cliente a consegnare i documenti mancanti, trasmette il fascicolo alla DT che esprime parere circa l'accettabilità della richiesta. Se tale parere è positivo si può procedere alla stipula del contratto. Una volta stipulato il contratto, mediante sottoscrizione da entrambe le parti dell'apposito modello ESC, l'ufficio amministrativo provvede a caricare nel proprio registro informatico i dati relativi all'impianto da verificare, che pertanto è inserito nella programmazione dell'attività di verifica. L'U.P. inserisce l'impianto nella programmazione delle verifiche, assegnandola ad un ispettore secondo le indicazioni impartite dal DT in data tale da rispettare il seguente scadenzario:

- Esecuzione dell'esame documentale, dell'esame a vista e delle prove strumentali entro 15gg lavorativi dalla sottoscrizione del contratto;
- Redazione del verbale e del rapporto di verifica, riesame e consegna al cliente del verbale entro 20 gg lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

L'ufficio Programmazione trasmette al cliente il programma di verifica, e il nominativo dell'ispettore con 10 gg di anticipo sulla data di inizio delle operazioni di verifica. Inoltre, al Cliente è comunicato il nominativo dell'ispettore incaricato.

L'ispettore nella data e nell'ora di programmazione procede all'esecuzione delle operazioni di verifica, che si svolgono rispettando la seguente sequenza:

1 Riunione preliminare alla presenza del preposto del committente
2 Esame documentale
3 Esame a vista
4 Prove strumentali

Nel corso della verifica l'ispettore compila le check list, allegate alle procedure tecniche specifiche a seconda della tipologia d'impianto.
Al termine delle operazioni l'ispettore, prima di congedarsi comunica al preposto eventuali anomalie gravi, riscontrate a carico degli impianti affinché possano essere presi provvedimenti tempestivi, che evitino situazioni di pericolo.

L'ispettore entro 1 giorno lavorativo dalla data di esecuzione della verifica invia il verbale e il rapporto in formato elettronico alla Direzione amministrativa e consegna la documentazione cartacea, prelevata prima della esecuzione della verifica.

La direzione amministrativa assegna il riesame consegnando anche la documentazione d'impianto. Il riesaminatore incaricato espleta il riesame in formato elettronico secondo le modalità di cui al paragrafo 10.
Eseguito il riesame, il riesaminatole riconsegna la documentazione all'Ufficio Programmazione.
Se l'esito del riesame non è concorde con l'esito della verifica viene interessata la D.T. (Vedere Par. 10)
La direzione amministrativa provvede inoltre a:

- stampare il verbale;
- caricare l'esito e i dati della verifica nell'archivio informatico ESC;
- trasmettere al cliente copia del verbale entro 10 gg lavorativi;
- archiviare le altre due copie del verbale e la documentazione dell'impianto verificato.

Qualora in occasione della Verifica Periodica, l'ispettore riscontri modifiche apportate all'impianto e non comunicate precedentemente alla pianificazione, ESC provvede ad effettuare la contestuale verifica straordinaria, solo con la disponibilità della relativa documentazione, attestante la modifica dell'impianto, altrimenti la verifica si annulla e al cliente spetterà l'onere delle relative spese di gestione della pratica, quantificabili nel 40% del costo della verifica programmata. La verifica dovrà essere riprogrammata con richiesta da parte del committente di contestuale verifica periodica e straordinaria.

Le verifiche periodiche successive al primo incarico, qualora il contratto non sia stato disdettato, con le modalità e tempi, previsti nel contratto stesso, saranno riprogrammate con le stesse modalità, e in tempo utile affinché non siano superate le scadenze biennali o quinquennali rispetto all'ultima verifica eseguita.

9.5 VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI DI TERRA

Se la richiesta riguarda l'esecuzione di una verifica straordinaria, su un impianto non ancora coperto da contratto, sottoscritto da ESC e dal cliente, la procedura di verifica segue lo stesso iter, descritto al paragrafo precedente per la verifica periodica. In particolare, Esc, in seguito alla ricezione della richiesta da parte del Committente, alla consegna della documentazione e all'esame della DT, stipula il contratto e avvia la fase di affidamento e programmazione della verifica. ESC espleta la richiesta entro 15 gg lavorativi a decorrere dal ricevimento della suddetta documentazione completa (Par. 9).

Se la richiesta riguarda l'esecuzione di una verifica straordinaria, su un impianto coperto da contratto tra ESC e il cliente, la DA, ottenuto l'assenso da parte della DT, avvia la procedura di assegnazione ed esecuzione, descritta per la verifica periodica. ESC espleta la richiesta entro 15 gg lavorativi a decorrere dal ricevimento della suddetta documentazione completa

In caso di verifica straordinaria contestuale a verifica periodica l'ispettore invia all'U.P. due verbali in formato elettronico, rispettivamente: verbale di verifica straordinaria, verbale di verifica periodica.

La data di esecuzione di una verifica straordinaria non contestuale alla periodica non modifica di regola la data entro la quale deve essere eseguita la verifica periodica biennale o quinquennale successiva, salvo esplicita richiesta di esecuzione della verifica straordinaria e contestuale periodica da parte del committente.

Qualora l'ispettore in sede di verifica straordinaria abbia eseguito nell'espletamento della stessa tutti i controlli, che si eseguono in verifica periodica, lo annota nel verbale e lo rende noto all'U.P.. In tal caso la verifica sarà registrata opportunamente affinché la data di scadenza della verifica periodica sia computata a partire dalla data di esecuzione della verifica straordinaria eseguita.

ESC, in relazione all'andamento della propria attività interna e al carico di lavoro dei propri ispettori, per valide motivazioni di forza maggiore, potrà derogare alla tempistica indicata nei precedenti paragrafi, fatto salvo quanto pattuito contrattualmente, anche in caso di condizioni di miglior favore, eventualmente richieste dal cliente e da ESC accolte.

10. RIESAME DEI VERBALI

10.1 CAMPO ASCENSORI.

L'ispettore incaricato, in seguito all'attività ispettiva e alla elaborazione, a seconda della tipologia di attività svolta, e della documentazione prevista (ad es. rapporto d'ispezione, liste di riscontro, ecc…), consegna o invia la documentazione prodotta all'U.P. Quest'ultimo la trasmette alla DT, che entro il tempo massimo di 8 giorni dalla data di redazione dei documenti da parte dell'ispettore (nel caso di rapporto con esito negativo entro 4 giorni), effettua il riesame esprimendo uno dei seguenti esiti:

- approva e ritrasmette tutto all'U.P, che espleta le fasi successive fino a completamento della pratica e invio della documentazione alle parti interessate (committente, proprietario, manutentore, ufficio ascensori) e archiviazione della documentazione interna;
- non approva modificando l'esito del rapporto o delle osservazioni o di entrambi. Trasmette la documentazione all'U.P., che espleta le fasi successive fino a completamento della pratica e invio della documentazione alle parti interessate (committente, proprietario, manutentore, ufficio ascensori);
- non approva e invia il rapporto all'U.P. chiedendo l'effettuazione di attività supplementare tra quelle sottoelencate:
  - acquisizione di altra documentazione;
  - richiesta al Committente di modifiche con motivazione delle stesse.

all'U.P., che provvede a programmare l'attività richiesta dalla DT, se necessario con priorità rispetto alle altre attività, oggetto di programmazione.
Il riesame dei verbali di verifica periodica o straordinaria è assegnato dall'Ufficio Programmazione al Direttore Tecnico o al Vice Direttore Tecnico escludendo chi dei due ha eseguito la verifica. Il riesame anche nei casi in cui è interessata la D.T. deve rispettare la tempistica stabilita ai paragrafi 9.3.1 e 9.3.2.

10.2 CAMPO IMPIANTI DI TERRA

L'ispettore incaricato, in seguito all'attività ispettiva e all'elaborazione della documentazione prevista (verbale d'ispezione, rapporto d'ispezione, liste di riscontro, ecc…), consegna o invia la documentazione prodotta.
Il DT o VDT entro il tempo massimo di 4 giorni lavorativi dalla data di redazione dei documenti da parte dell'ispettore (nel caso di rapporto con esito negativo entro 2 giorni lavorativi), esegue il riesame. L'incaricato del riesame determina uno dei seguenti esiti:

- approva e ritrasmette tutto all'U.P, che espleta le fasi successive fino a completamento della pratica e invio della documentazione alle parti interessate (committente, proprietario, manutentore, ufficio ascensori) e archiviazione della documentazione interna;
- non approva e invia la documentazione alla DT che adotterà opportuni provvedimenti tra cui:
  - acquisizione di altra documentazione;
  - ripetizione del riesame;
  - ripetizione di una o più fasi della verifica.

La direzione amministrativa provvede a programmare l'attività richiesta dalla DT, se necessario con priorità rispetto alle altre attività, oggetto di programmazione.
Il riesame dei verbali di verifica periodica o straordinaria è assegnato al Direttore Tecnico o al Vice Direttore Tecnico. Anche nei casi in cui è interessata la D.T. deve rispettare la tempistica stabilita al paragrafo 9.4.

11. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE ED ESITO VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA

11.1 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca della certificazione si effettuano solo nel campo degli ascensori e nella fattispecie nell'esame del tipo solo per le macchine ricadenti nell'allegato IX.
La certificazione può essere revocata nei seguenti casi:
- aggiornamento dei requisiti essenziali di sicurezza della norma, rispetto alla quale il prodotto è commercializzato, che renda il prodotto stesso non rispondente a tali requisiti;
- modifiche del prodotto in assenza di approvazione e aggiornamento della certificazione da parte di ESC;
- incidenti anche di lieve entità causati dall'utilizzo del prodotto con danni a persone o cose fino all'accertamento da parte di ESC delle cause o ripetuti reclami, segnalazioni e lamentele da parte dei consumatori o loro associazioni;
- rilievo di non conformità o difformità al prodotto certificato nel corso degli audit di mantenimento.

In tale caso ESC comunica al cliente la decadenza del certificato non più valido e ne chiede la restituzione. Avverte il cliente che non può più immettere sul mercato esemplari del prodotto, oggetto della revoca. Il cliente in tal caso rimane obbligato a sottoscrivere un impegno a non utilizzare dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca l'attestato di conformità e la relativa documentazione, il logo ESC e il logo Accredia, per qualunque finalità o scopo, che facciano riferimento a quel prodotto.

11.2 ESITO VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA: VERBALI DI ISPEZIONE

Il verbale d'ispezione riporta le seguenti informazioni:
- L'identificazione e i dati del cliente;
- L'identificazione e la descrizione dell'impianto (sottoposto ad ispezione);
- L'anno di installazione, il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 o DM 37/08 ove richiesti;
- La data di inizio e fine dell'ispezione;
- La strumentazione utilizzata
- Il nome e cognome dell'ispettore
- Le non conformità rilevate
- Le prescrizioni
- Il risultato delle principali misure strumentali
- L'esito della verifica
- Il numero di ore impiegate per la verifica
- Data di emissione ed estremi del decreto di abilitazione.

L'ispettore elabora il verbale entro 1 giorno lavorativo e consegna la documentazione alla Dir. Amministrativa.

La direzione amministrativa assegna nello stesso giorno il riesame al DT o al Sostituto DT, che esegue il riesame entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del verbale nel caso di esito negativo ed entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricevimento nel caso di esito positivo, lo sottoscrive e lo riconsegna con tutta la documentazione alla Dir. Ammin., la quale provvede nello stesso giorno ad inviarlo al cliente e agli Organi di Vigilanza in caso di esito negativo.

12. TUTELA DEL FABBRICANTE AI FINI DELLA CONCORRENZA LEALE

ESC con il proprio personale ispettivo, amministrativo o a qualsiasi titolo inserito nella propria organizzazione s'impegna, in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti degli organismi che rilasciano l'autorizzazione o l'accreditamento, a gestire i dati sensibili forniti dai clienti. Garantisce la riservatezza sulla documentazione acquisita al fine di non divulgare eventuali tipologie costruttive o parti di esse, che il fabbricante desidera tenere protette dalla conoscenza di altri soggetti, per garantire la libera e leale concorrenza di mercato tra imprese, operanti nello stesso settore impiantistico.

13. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMMERCIALI

13.1 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

L'incarico per prestazione di valutazione della conformità è oneroso per il cliente e s'intende riferito al singolo prodotto o tipo. ESC assolve il proprio obbligo contrattuale con il rilascio al cliente della documentazione contrattuale e dell'attestazione di conformità, in caso di esito positivo della procedura. In caso di esito negativo ESC emette un verbale negativo, che trasmette al cliente insieme ad un'esauriente spiegazione circa le motivazioni che hanno determinato tale esito. L'importo dovuto dal cliente è determinato sulla base del tariffario ESC, allegato al presente regolamento, e riportato nell'incarico, ad eccezione degli oneri dovuti ad ESC in caso di necessità di accertamenti ulteriori oltre a quelli minimi, in seguito a prescrizioni o modifiche apportate in corso di procedura.

13.2 VERIFICA PERIODICA

Nel campo ascensori l'incarico per la prestazione di verifica periodica ha validità biennale e s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta da una delle parti inviata almeno 60 giorni prima della scadenza; è oneroso per il cliente e s'intende riferito al singolo prodotto e ad una sola verifica nell'arco dei due anni. ESC assolve il proprio obbligo contrattuale con l'esecuzione da parte di un proprio ispettore ingegnere della verifica alla presenza del personale incaricato dalla ditta di manutenzione. Alla fine della verifica l'Ispettore ESC redige un verbale su apposito modello, in quattro copie, che sottoscrive e fa firmare anche alla persona abilitata della ditta di manutenzione che ha eseguito le prove. Una delle copie viene contestualmente consegnata alla persona della ditta di manutenzione, le altre 3 sono consegnate all'ufficio amministrativo ESC, che provvederà a inviarne e ad archiviare le restanti due copie.
Nel campo impianti di terra L'incarico per la prestazione di verifica periodica ha validità biennale o quinquennale secondo la frequenza per tipologia d'impianto stabilita da, DPR 462/2001 e s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta da una delle parti inviata almeno 60 giorni prima della scadenza; è oneroso per il cliente e s'intende riferito al singolo impianto, alimentato a valle del punto di consegna della E.E. e ad una sola verifica nell'arco del periodo di validità. ESC assolve al proprio obbligo contrattuale con l'esecuzione da parte di un proprio ispettore della verifica alla presenza del personale preposto, incaricato dal Cliente. Alla fine della verifica l'Ispettore ESC redige un verbale e un rapporto di verifica su appositi modelli, che sottoscrive Il verbale di verifica è inviato al cliente dopo riesame da parte di altro Ispettore.

13.3 VERIFICA STRAORDINARIA

Nel campo ascensori la verifica straordinaria (vedi par. 8.2.6) deve essere richiesta dal proprietario dell'apparecchio di sollevamento nei seguenti casi:

- verifica periodica con esito negativo;
- incidente anche in assenza di infortuni;
- modifica dell'impianto.
- riattivazione d'impianto

Nei primi due casi, se si tratta d'impianto coperto da incarico di verifica periodica, stipulato con ESC, si provvederà all'esecuzione della verifica straordinaria, non appena sarà pervenuta la comunicazione di esecuzione dei lavori necessari alla rimozione delle cause, che hanno determinato l'esito negativo della periodica o l'incidente. La verifica straordinaria sarà programmata dall'ufficio amministrativo ESC con priorità rispetto alle verifiche periodiche e segue la stessa procedura tecnica, amministrativa e contabile di una verifica periodica.
Nel terzo caso si segue la procedura indicata al paragrafo 9 previa stipula d'incarico. L'ufficio amministrativo ESC invia il verbale con l'esito ai seguenti soggetti:

- al proprietario dell'impianto;
- alla ditta esecutrice delle modifiche.

La verifica è onerosa per il cliente e si applica il tariffario allegato.

Nel campo impianti di terra la verifica straordinaria (vedi par. 9.2) è richiesta dal cliente nei seguenti casi:

- Verifica periodica con esito negativo
- Modifica sostanziale dell'impianto
- Richiesta del datore di lavoro

ed è onerosa per il cliente.
Se la richiesta si riferisce a un impianto coperto da incarico di verifica periodica, stipulato con ESC, si provvederà all'esecuzione della verifica straordinaria, non appena sarà pervenuta la comunicazione di esecuzione dei lavori necessari alla rimozione delle cause, che hanno determinato l'esito negativo della periodica, ovvero la documentazione, riguardante le modifiche. La verifica straordinaria sarà programmata dall'ufficio amministrativo ESC con priorità rispetto alle verifiche periodiche e segue la stessa procedura tecnica, amministrativa e contabile di una verifica periodica.
Se non si tratta di impianto coperto da incarico di verifica periodica si applica la stessa procedura prevista per il conferimento d'incarico di verifica periodica e la stessa tempistica.

13.4 SUBAPPALTO

Il subappalto non può essere effettuato su attività riguardanti verifiche periodiche, verifiche straordinarie e collaudi, più precisamente specificate nel paragrafo 1.

13.5 EMISSIONE DELLA FATTURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'ufficio Amministrativo ESC emette fattura per ogni verbale pervenuto da parte della DT o da parte di suoi ispettori. L'importo della fattura sarà rispondente a quanto riportato nell'incarico eventualmente maggiorato in relazione a prestazioni aggiuntive, per cause non prevedibili all'atto della stipula dell'incarico, ma contemplate nel tariffario ESC.
Il cliente, salvo condizioni di miglior favore, pattuite in sede contrattuale, s'impegna a pagare la fattura emessa da ESC entro 30 gg dalla data di emissione e spedizione della stessa. In caso di mancato pagamento ESC avvierà la procedura di recupero del credito e si riserva, nel caso in cui si tratti di prestazione di valutazione della conformità, di ritirare il certificato.

14. AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere aggiornato periodicamente sia in caso di variazioni delle procedure adottate da ESC, introdotte per modifica alle norme di riferimento o per emanazione di nuove norme,

che per rendere più efficiente il servizio stesso anche in relazione alle esigenze e proposte avanzate dai clienti. ESC rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti, consentendo un periodo di tempo adeguato ai clienti affinché possano conformare le proprie procedure alla nuova edizione. Il cliente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento. L'aggiornamento del Regolamento non comporta una nuova emissione dell'offerta già sottoscritta con il cliente che resta valida a meno della volontà di recesso espressa dal cliente nelle modalità descritte al par.15.
Il presente regolamento dovrà essere consegnato al cliente e fa parte integrante dell'incarico. La DA ESC provvede a darne ampia diffusione attraverso la pubblicazione nel sito web www.certificazioniesc.it e ogni altra forma di pubblicazione che riterrà opportuna.
Nel caso si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, al fine di recepire eventuali norme (es. Norme della serie ISO/IEC 17000, regolamenti delle autorità competenti, ecc) o per esigenze organizzative o politiche aziendali, ESC provvederà a comunicare l'avvenuta modifica del Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito web. Qualora tali modifiche abbiano invece influenza sul committente e comportino impatti significativi sull'attività svolta presso l'organizzazione (variazione della frequenza o della durata delle visite, ecc) ESC provvederà ad informare quest'ultima mezzo email fornendo adeguate informazioni al cliente specificando il periodo transitorio entro il quale entra in vigore la modifica; tali comunicazioni sono effettuate non oltre 30 giorni dalla modifica.
Per i casi attinenti alle verifiche periodiche o straordinarie, se il cliente non dà riscontro negativo entro 30 giorni o, se precedente, prima della verifica stessa, al cambiamento di condizioni previste a regolamento, esse si intendono accettate. In caso contrario, il cliente può recedere dal contratto con ESC senza costi a suo carico.
Per i casi attinenti alle attività di certificazione, se la modifica al regolamento interviene a contratto già sottoscritto ma con certificato non ancora rilasciato, il cliente può recedere dal contratto con ESC senza costi a suo carico.
Sia per i casi di verifiche che di certificazioni, nel caso di modifiche significative, intese come riguardanti aspetti richiamati nel contratto come condizioni vessatorie, ESC si accerterà che il cliente abbia effettivamente ricevuto la comunicazione di modifica.
Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono segnalate nella prima pagina del regolamento.

15. RINUNCIA, SOSPENSIONE O RICUSAZIONE

Il Richiedente può rinunciare o sospendere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla certificazione (rinuncia in itinere). La rinuncia dovrà essere comunicata a ESC a mezzo Raccomandata A/R o PEC; essa comporta la chiusura dell'Iter di certificazione e l'addebito degli importi relativi alle attività già condotte.
Ricusazione.
In occasione dell'esecuzione di una procedura di valutazione della conformità o un'attività d'ispezione, ESC provvederà a comunicare preventivamente al Committente il nominativo dell'ispettore che eseguirà l'attività richiesta.
Il Committente avrà facoltà di ricusarlo, nei termini specificati nella comunicazione di notifica che avverrà a mezzo mail o fax, motivandone per iscritto le ragioni. ESC, in tal caso, provvederà entro i propri termini stabiliti a comunicare il nominativo dell'ispettore sostituto.

16. PRESCRIZIONI SULL'UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DI DOCUMENTI CONTENTI IL LOGO ESC E IL MARCHIO ACCREDIA

Il Cliente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della certificazione del prodotto. Egli può riprodurre integralmente il certificato ottenuto, ingrandendolo o

riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna. Soluzioni differenti devono essere autorizzate in forma scritta da ESC.
Il richiedente deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da ESC e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ESC. Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ESC si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del Cliente, ivi compreso il ricorso ad azioni legali e la revoca della certificazione emessa.
L'uso del marchio ACCREDIA sui verbali di verifica o su altri documenti avviene in conformità alle prescrizioni contenute nel RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", disponibile sul sito web www.accredia.it. L'uso del marchio ACCREDIA da parte dei clienti di ESC (utenti dei servizi di certificazione accreditati) è consentito nella misura e nel modello rilasciato da ESC.
Il logo ESC che il cliente intende utilizzare deve essere preventivamente autorizzato da ESC, previa richiesta scritta e deve essere fornito da ESC.
L'apposizione del logo ESC può riguardare documenti anche pubblicitari che interessano esclusivamente il prodotto certificato e se associato al marchio ACCREDIA deve rispettarare le condizione previste nel regolamento RG-09.
ESC provvederà a verificare e autorizzare tale utilizzo secondo dimensioni e disposizioni proposte dal cliente.

16.1 USO IMPROPRIO O SCORRETTO DEL MARCHIO O DELLA CERTIFICAZIONE

Il marchio di conformità non può essere utilizzato per prodotti per i quali non è stato rilasciato. In tal caso su segnalazione ricevuta da E.S.C. il produttore che ha commesso l'abuso sarà immediatamente intimato a ritirare dal mercato tutti i prodotti, ai quali è stata attribuita una conformità non riconosciuta da E.S.C.. Se il produttore non si conforma alla richiesta entro i tempi stabiliti da e/o concordati con E.S.C, è intrapresa l'azione legale nei suoi confronti.

Il produttore di un prodotto certificato da E.S.C., anche se ha soddisfatto i requisiti dello schema di certificazioni, è tenuto ad adottare le azioni richieste da E.S.C, nei seguenti casi:

- il prodotto certificato è risultato in percentuale non trascurabile, pericoloso per le persone e/o le cose;
- il prodotto certificato è utilizzato in maniera difforme dalla finalità per la quale è stato progettato e realizzato discostandosi dallo standard rispetto al quale e stato certificato;
- il prodotto riporta una marcatura contraffatta o non rispecchia il contenuto del certificato rilasciato.

In tutti i suddetti casi E.S.C. esigerà che il produttore intraprenda un'azione correttiva appropriata che a seconda dei casi potrà comportare il richiamo dei prodotti per l'eliminazione dei difetti, la rimozione del marchio, la sostituzione, o la divulgazione ampia dei pericoli derivanti dall'uso del prodotto.
Il produttore accetta di concordare con E.S.C. le modalità, i tempi e il controllo dell'efficacia delle azioni correttive, i cui costi rimangono a carico del produttore di chi ha commesso l'abuso. Il richiedente sottoscrittore del contratto di valutazione della conformità accetta espressamente le condizioni del presente paragrafo. In caso di mancato adempimento delle azioni sopra descritto E.S.C intraprenderà le azioni di cui al par. 10 della guida ISO 27.

17. RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA O MANCATA CONFERMA DELL'ABILITAZIONE RILASCIATA ALL'ORGANISMO DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DEL DPR 462/01

In caso di rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione rilasciata all'organismo da parte dell'autorità competente ai sensi del DPR 462/01, ESC avvertirà i clienti o gli enti

contrattualizzati o rispetto ai quali ESC ha assunto l'impegno di esecuzione delle attività di cui al DPR 462/01, specificando la posizione di ESC rispetto all'impegno assunto e/o la previsione della tempistica prevista o presunta per la ripresa dell'attività.

18. RECLAMI E RICORSI

18.1 RECLAMI PRODOTTI CERTIFICATI

Il cliente, si impegna a mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza in relazione alla conformità ai requisiti dei prodotti certificati da ESC e a renderli disponibili qualora ESC ne faccia richiesta.
Si impegna inoltre a intraprendere azioni appropriate in relazione ai reclami ad eventuali difetti, riscontrati sul prodotto, che influiscono sulla conformità ai requisiti di certificazione dello stesso, e a documentarle.

18.2 RECLAMI RICORSI E/O RICHIESTE

Nel caso in cui egli rilevi un operato da parte di ESC non in linea con quanto previsto nel presente regolamento, o procedure o comportamenti del personale ESC non rispondenti alle proprie aspettative, riguardo alla professionalità, cortesia e correttezza, è invitato a manifestare ad ESC quanto da egli rilevato, preferibilmente con invio o consegna di un reclamo, nel quale siano espresse con chiarezza ed obiettività le motivazioni del reclamo possibilmente supportate da documentazione o evidenze riscontrabili o rintracciabili. Il reclamo è altresì attivabile dal sito internet nella main page ed è disponibile un link con la posta elettronica della ESC nella quale si possono esprimere tutte le motivazioni del reclamo.
I reclami inerenti il campo ascensori sono portati alla conoscenza del CSI (Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità), che vigila sull'operato di ESC. L'analisi del reclamo viene effettuato da personale non coinvolto nel reclamo stesso. In esito alla gestione del Reclamo, ESC fornisce sempre al soggetto reclamante risposta scritta e motivata con le opportune tempistiche di trattamento, sia che il Reclamo risulti fondato o meno. ESC propone altresì le azioni risolutive del reclamo mettendone a conoscenza il reclamante.
Poiché la gestione dei reclami costituisce un valido supporto per monitorare l'efficacia ed efficienza dell'operato di ESC e misurare il grado di conseguimento dei propri obiettivi di miglioramento, si evidenzia l'importanza del reclamo del cliente, soprattutto se fondato, circostanziato e supportato.
Se il cliente non condivide l'esito complessivo o parte di esso in relazione ad una procedura di verifica o valutazione della conformità, può presentare ricorso scritto, specificando quali esiti a proprio parere non sono considerati rispondenti alle risultanze degli accertamenti effettuati.
Il ricorso deve pervenire ad ESC entro 30 gg dalla data di ricevimento dell'esito della prestazione, conclusa ESC. Decorso tale termine gli esiti sono considerati definitivi, salvo diversa decisione della DT.
Nessuna forma di risarcimento è dovuta da ESC al cliente, in caso di accoglimento del ricorso.
La DA, trasmette il ricorso alla DT, che lo esamina e provvede ad adottare i accorgimenti, che ritiene opportuno applicare al caso in esame.
Se il ricorso viene accolto, la DT trasmette alla DA una nota da inviare al cliente, con la quale:
- comunica l'accoglimento del ricorso al cliente;
- descrive l'iter che seguirà ESC per modificare l'esito non conforme;
- avverte il cliente che nel caso in cui sia accertato che il difetto di esito è attribuibile all'operato dello stesso cliente, l'iter necessario alla modifica dell'esito contestato è a suo carico, secondo le prestazioni che ESC dovrà espletare e il tariffario ad esse applicato.

Inoltre la DT:

- mette in atto direttamente o tramite la DA il suddetto iter;
- accerta se il difetto di esito è stato causato da una non conformità ESC o è attribuibile al cliente.

L'ufficio amministrativo provvede a trasmettere al cliente l'accoglimento del ricorso e una copia della nota della DT. Terminato l'iter ESC emette un nuovo documento in sostituzione, eventualmente, di quello precedentemente emesso che è annullato, e, se accertata la responsabilità del cliente, anche la fattura a suo carico. Se il ricorso non è accolto la DT trasmette una nota alla DA, che provvede a trasmetterla al cliente.

ESC si impegna a prendere in carico sia i reclami che i ricorsi entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione e a comunicare la presa in carico al reclamante entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Altresì si impegna a comunicare informazioni sullo stato di avanzamento della pratica. Infine si impegna rispondere sia ai reclami che ai ricorsi nell'arco temporale di massimo trenta giorni dalla ricezione, salvo casi complessi nel qual caso entro lo stesso termine comunicherà all' interessato le informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo/ricorso e la data di risposta finale prevista, dando di tali tempistiche congrua motivazione.

I Reclami e/o ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

Il cliente potrà effettuare formale richiesta di documentazione relativa alle attività svolte da ESC (ad. Es. copia del rapporto di prova dpr 462/2001, verbali di ispezione, ecc).

Entro 1 mese successivo alla presentazione della richiesta, ESC provvede alla trasmissione della documentazione richiesta.

19. CONTROVERSIE

Tutte le controversie eventualmente insorte tra ESC e il Cliente, devono potere essere trattate e superate amichevolmente, nell'interesse di entrambe le parti. Le controversie sorte in relazione all'applicazione del presente regolamento, o per altre motivazioni, non ricomposte amichevolmente, dovranno essere trattate in sede giudiziaria. Il foro competente è quello di Caltanissetta.

In alternativa le parti possono decidere di comune accordo di ricorrere all'arbitrato, secondo le procedure previste al Titolo VIII del Libro IV del c.p.c..

20. TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI

Il tariffario delle prestazioni svolte da ESC è disponibile su richiesta da far pervenire a mezzo e-mail o fax.